

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 396<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1597);
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Approvazione, con modificazioni con il seguente titolo:</b>
Assegnazione .....	3	«Conversione il legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e oli combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore»:
Presentazione di relazioni .....	3	<b>PRESIDENTE</b> .....
<b>COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>		<i>Pag. 4 e passim</i>
Presentazione di relazione .....	4	<b>BONAZZI (PCI)</b> .....
<b>GOVERNO</b>		4
Trasmissione di documenti .....	4	<b>NEPI (DC), relatore</b> .....
<b>CORTE DEI CONTI</b>		5, 9
Trasmissione di documentazione .....	4	* <b>VISENTINI, ministro delle finanze</b> .....
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		6, 8
<b>Discussione:</b>		<b>Discussione e approvazione:</b>
«Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni		«Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1458) (Approvato dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):
		<b>PRESIDENTE</b> .....
		9

VALITUTTI (PLI) .....	Pag. 9, 32
PUPPI (PCI) .....	13, 18
GARIBALDI (PSI) .....	14
FERRARA SALUTE (PRI), relatore .....	16
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	17
SPITELLA (DC) .....	19, 33
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	39
PANIGAZZI (PSI) .....	40

«Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico» (1455), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori:

VALITUTTI (PLI) .....	42
MEZZAPESA (DC), relatore .....	43

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	Pag. 44
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	44
SPITELLA (DC) .....	45

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	45
---------------------------------	----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	45, 46
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	51

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1986**

.....	51
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

**Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).  
Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Angeloni, Brugger, Cimino, Crollanza, Marinucci Mariani, Postal, Riva Massimo, Sellitti, Tanga, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust, a Parigi, per il *Bureau* del Consiglio d'Europa.

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri» (1585), (Approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 6<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione.

— in sede referente:

alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):

MARINUCCI MARIANI ed altri. — «Ordinamento e competenze delle sezioni specializzate per i minorenni e la famiglia» (1589), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri), in data 14 gennaio 1986, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Martini sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972» (1413);

dal senatore Taviani sul disegno di legge: «Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico» (1447);

dal senatore Taviani sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981» (1518);

dal senatore Taviani sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984» (1519).

**Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza con lettera in data 14 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendiconti di detti enti per l'anno 1984 (*Doc. X, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — con lettera in data 14 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 3 gennaio 1986, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro della sanità ha trasmesso una pubblicazione, recante l'elaborazione di dati relativi agli stabilimenti e depositi a grande rischio, redatta dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nell'ambito del censimento nazionale delle industrie ad alto rischio.

Detta pubblicazione sarà inviata alla 10<sup>a</sup> e alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

**Corte dei conti,  
trasmissione di documentazione**

PRESIDENTE. La Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa depositi e prestiti per l'anno 1986, formulati dalla Sezione enti locali nella adunanza del 14 dicembre 1985 (*Doc. LXXIII, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1597)**

**Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1986, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e di combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, il mio intervento sarà quasi altrettanto breve della relazione scritta che è veramente molto sintetica e propone un unico argomento a sostegno della conversione in legge di questo decreto, argomento ripreso dalla relazione con cui il Governo ha presentato il disegno di legge di

conversione. Leggo testualmente dalla relazione del senatore Nepi: «Questa decisione si colloca nell'ambito di una manovra finanziaria complessiva che il Governo sta realizzando, ed è, ovviamente, un contributo alla difesa della finanza pubblica...».

Credo che se vi è un provvedimento di cui si possa dire che non si colloca nel quadro di una complessiva manovra finanziaria, quel provvedimento è proprio quello al nostro esame. Infatti della manovra finanziaria che il Governo intende promuovere nel 1986 abbiamo già discusso in Senato — e la Camera sta discutendo in questi giorni — nel corso dell'esame della legge finanziaria prima dell'adozione di questo decreto-legge, e in quella sede non è stato fatto alcun cenno alla prospettiva di integrare la manovra finanziaria con un aumento di ben 100 lire dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, uno degli aumenti più consistenti che si siano mai realizzati e che porta il costo dell'imposta — tenendo anche conto della riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi di qualche giorno fa — ad una percentuale esorbitante. Quello però che mi preme sottolineare è che il decreto non è un elemento di una manovra finanziaria concepita organicamente, ma è la trovata dell'ultimo momento, sia obiettivamente per il modo e per il momento in cui è stata decisa, sia per la sua natura perchè quando non si riesce o non si vogliono adottare altre misure per reperire risorse l'espedito è quello di ricorrere inevitabilmente e regolarmente all'aumento dell'imposta di fabbricazione della benzina.

La prima obiezione che facciamo è che si tratta di una misura che non ha niente a che fare con un organico disegno di finanza pubblica, ma corrisponde ad un disegno «alla giornata». Non si tratta di poca cosa perchè da questo aumento si prevede di reperire nel 1986 un gettito di quasi 2.000 miliardi. Tra i commenti extraparlamentari che sono stati fatti su questa misura è stato anche detto che ciò dovrebbe servire per garantire la copertura del recupero del drenaggio fiscale per il 1985. Se è così, anche se non vi è evidentemente una destinazione specifica, appare ancora più evidente il carattere improvvisato di questo intervento. Infatti, sulla

necessità e sull'impegno di recuperare il drenaggio fiscale si era già discusso fin dall'accordo sindacale il quale prevedeva, oltre al contenimento della indennità di contingenza, alcune misure fiscali tra le quali anche questa. D'altra parte se tale misura ha questo fine, si determinerebbe un fenomeno contraddittorio per cui verrebbero prelevati 1.950 miliardi in gran parte alle stesse persone alle quali poi, con un altro provvedimento, verrà restituita la stessa somma. Se questa è la finalità di tale misura, in definitiva si svuota in gran parte l'impegno assunto di restituire il drenaggio fiscale per il 1985. Inoltre, bisogna tener presente che vi sono altre misure fiscali che sono state adottate o sono in corso di esame, compresa quella erroneamente qualificata TASCOS, mentre dovrebbe chiamarsi, onorevole Ministro delle finanze, ISCO in quanto è un'imposta, misure fiscali che compensano negativamente i vantaggi fiscali che ci si è impegnati a realizzare per eliminare il drenaggio fiscale e che sono contestualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Questi sono i motivi della nostra contrarietà alla misura che viene adottata, la quale è il segno della difficoltà e della mancata volontà di affrontare i reali problemi di un equilibrio del sistema tributario, come noi abbiamo più volte indicato anche durante il corso del dibattito sul disegno di legge finanziaria.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**NEPI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo di dover aggiungere altri argomenti a ciò che è stato oggetto di approfondito dibattito nell'ambito della Commissione, che in buona parte sarebbero ripetitivi, anche perchè in ordine al rapporto tra questo aumento dell'imposta di fabbricazione sulle benzine e l'intera manovra economica che il Governo sta portando avanti più ampie precisazioni e ulteriori, adeguate e più aggiornate risposte potranno venire da parte del rappresentante del Governo.

Tuttavia, desidero sottolineare che questa

volta tale manovra, contenuta nel provvedimento in esame, non è stata adottata isolatamente ma è una componente di altri provvedimenti in ordine all'aumento, per esempio, delle tariffe dei servizi e ad altri aumenti che sono stati apportati a servizi pubblici i quali dimostrano come, in effetti, questa voce rientri nella più complessa manovra economica del Governo.

Pertanto, non credo di dovere aggiungere altro se non confermare quanto ho già espresso in Commissione e per quanto riguarda i quesiti e le osservazioni rivolte dal collega Bonazzi mi rimetto al Governo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

\* **VISENTINI**, *ministro delle finanze*. Ringrazio vivamente il relatore ed il senatore Bonazzi per il suo intervento così pacato e sereno. Voglio solo permettermi di osservare che un provvedimento di questo tipo è necessariamente improvviso e non può essere preannunciato.

Il senatore Bonazzi afferma che tale provvedimento non è stato indicato in precedenti programmi di Governo. Un provvedimento di aumento del prezzo della benzina deve giungere senza preavviso perchè altrimenti vedremmo le pompe di benzina non solo con la fila di chi vuol fare il pieno ma anche con quella di chi vi si reca con qualche recipiente per procurarsi qualche ettolitro di carburante. Di ciò il senatore Bonazzi è consapevole quanto me. Sono, questi, argomenti di discussione politica, ma in realtà sono programmi ed indirizzi che si hanno in mente e che non si spongono.

D'altra parte, onorevole Bonazzi, mi consenta di dire che nei disegni di legge presentati dalla Sinistra indipendente, ai quali hanno aderito anche autorevoli rappresentanti del Partito comunista, riguardanti le riduzioni delle aliquote IRPEF è esplicitamente previsto l'aumento dell'imposta sulla benzina. La discussione può essere sul *quantum*. Infatti dall'attuazione di quelle proposte sarebbe derivato un aumento pari a poco più della metà di quello disposto dal presente provvedimento. Tuttavia il collegamento

veniva direttamente previsto — e lo è tuttora perchè è in corso d'esame alla Camera dei deputati il disegno di legge presentato da uomini della sua parte politica come gli onorevoli Napolitano, Bellocchio, Visco, Bassanini, Reichlin ed altri ancora — come elemento di finanziamento della riduzione delle aliquote IRPEF e di quell'alleggerimento — che da Gruppi politici come quello comunista si richiede — dell'imposizione sul reddito in confronto a quella indiretta.

Prego quindi il senatore Bonazzi di considerare questi aspetti che rendono coerente il provvedimento e per di più rispondente a indicazioni che dal suo stesso Gruppo politico ci vengono fornite. Il collegamento poi è stato posto anche in Senato quando, in sede di discussione della legge finanziaria, lo accantonamento di 3.700 miliardi previsto per l'IRPEF è stato portato a 5.250 miliardi proprio con una nota di variazione che prevedeva che i 2.000 miliardi circa (1970) di gettito del provvedimento sulla benzina andassero, come il Senato ha deliberato, ad incrementare per 1.550 miliardi l'accantonamento nel fondo per il provvedimento sull'IRPEF, che è poi divenuto un decreto-legge. Seguiranno poi le note di variazione, nel senso di ridurre il gettito dell'IRPEF e di eliminare l'accantonamento; questo però fa parte delle «tecnicità».

Abbiamo presentato questo provvedimento dopo due anni che non si interveniva concretamente sull'imposizione relativa alla benzina. Infatti, l'ultimo provvedimento sostanziale, per una cifra maggiore rispetto all'attuale (in cifra assoluta 105 lire allora e 95 lire adesso), era stato adottato alla fine di dicembre del 1983. Quindi, è ancora maggiore la differenza, tenendo conto del valore della moneta che non è rimasto immutato. Inoltre, ci eravamo proposti di mantenere sempre il prezzo a 1.300 lire, correggendo con maggiori o minori imposizioni le eventuali variazioni dei prezzi. Abbiamo poi rinunciato a questa decisione perchè le variazioni dei prezzi — 5, 10 o 15 lire — erano divenute così frequenti che avremmo dovuto rivolgerci — e recare disturbo, soggiungo — al Parlamento ogni 15 giorni per apportare modificazioni all'imposta.

Tutto ciò ha comportato variazioni di prezzi, per cui la benzina super era arrivata a 1.365 lire al litro e il prezzo è poi sceso, ma con questo aumento è risalito a 1.400 lire. Abbiamo così ritenuto di fissare tale aumento prevedendo — ma non è che fossimo bravi a prevederle infatti era nelle cose — che la diminuzione del dollaro sul mercato dei cambi ed il crollo o la diminuzione del prezzo internazionale del greggio avrebbe comportato un riassorbimento che riguardava il consumatore finale. Difatti, in questi giorni il prezzo è sceso a 1.365 lire.

Comunque, nonostante le sollecitazioni che abbiamo ricevuto per compensare con maggiori imposizioni questa diminuzione del prezzo, essendo intervenuti anche quest'anno nel mese di dicembre, e tenendo conto che da due anni non lo si faceva, per modificare l'imposta, credo che il prezzo debba essere

lasciato libero e, pertanto, se scenderà, ciò andrà a tutto vantaggio dei consumatori e dell'indice dei prezzi.

Non abbiamo quindi intenzione — soggiungo — di intervenire nuovamente anche se il prezzo sta diminuendo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 64.163 a lire 72.214 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 43.694 a lire 51.745 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.416,30 a lire 7.221,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli

oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 10.000 a lire 11.250 e da lire 11.635 a lire 12.906 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4.233 a lire 4.614, da lire 4.880 a lire 5.337 e da lire 13.252 a lire 14.733 per quintale.

6. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento.

*Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:*

Art. ...

Ai punti 3) della lettera G) e 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, è aggiunto, infine il seguente capoverso:

«In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica».

1.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

\* VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto ho detto poco fa.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NEPI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2 che, se approvato, diverrà articolo 3 del disegno di legge:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. Criteri di ripartizione, ai fini della medesima imposta, dei quantitativi di oli da gas e oli combustibili nella produzione combinata di energia elettrica e calore».

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università» (1458)** (*Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università», già approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritengo di poter dire di avere diligentemente adempiuto ai miei doveri di Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione, in collaborazione con tutti i suoi membri che, nella loro maggioranza, hanno preso la decisione di portare qui in Aula questo disegno di legge. Proprio per questo motivo mi ritengo libero, ma nello stesso tempo moralmente obbligato nella mia coscienza, di esporre con molta precisione il pensiero del mio Gruppo sul contenuto di questo stesso disegno di legge. Esso ha molta importanza in quanto si propone di dettare una nuova ed organica disciplina di tutto il personale non docente delle nostre università. Questo disegno di legge ha avuto un parere sfavorevole da parte della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, parere che noi liberali largamente condividiamo. Esso è contenuto nello stampato a disposizione dell'Assemblea ed io desidero commentarlo. Il suo testo è il seguente: «La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a condizione che vengano soppressi i seguenti articoli: articolo 6, secondo comma; detta disposizione, nell'introdurre deroghe alla legge n. 301 del 1984, va censurata perchè viola gli articoli 3 e 97 della Costituzione; articolo 7, perchè deroga a norme vigenti per le altre amministrazioni statali; articolo 9, che potrebbe essere sostituito da un articolo che richiami criteri e modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 della legge n. 748 del 1982; articolo 15 perchè crea sperequazione nell'ambito dei dipendenti statali in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; articolo 20, per le stesse ragioni illustrate relativamente all'articolo 6. Quanto all'articolo 29, si raccomanda alla Commissione di merito di integrare la norma con la previsione della possibilità di copertura dei nuovi posti anche mediante processi di mobilità del personale».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal momento che condividiamo perfettamente

come liberali il parere, ora letto, emesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, mi limiterò a poche osservazioni esplicative ed esegetiche dello stesso.

Il primo rilievo riguarda l'articolo 6 del disegno di legge, perchè esso prevede l'accesso dei dipendenti in servizio nelle nostre università, inseriti nella settima e nell'ottava qualifica, al concorso per poi, al compimento del nono anno di servizio, entrare nel paradiso della dirigenza. Ora, dobbiamo cercare di comprendere la ragione per cui la Commissione affari costituzionali ha ritenuto e ritiene questa norma illegittima, lesiva ad un tempo dei principi che regolano l'istituto della dirigenza e delle legittime aspettative dei dipendenti che si trovano nella stessa qualifica, ma che vi sono pervenuti attraverso il ruolo direttivo, quindi attraverso il concorso e muniti del titolo della laurea. Che cosa è avvenuto nelle nostre università? Per l'applicazione dell'articolo 85 della legge, che prevede l'inquadramento nella settima qualifica e nelle successive di quei dipendenti che di fatto hanno esercitato le mansioni di tali qualifiche, vi è stato un massiccio inquadramento dei cosiddetti mansionisti, di quei dipendenti che — ripeto — sono stati inquadrati in una qualifica non perchè sono giunti alla stessa attraverso il ruolo direttivo, ma perchè hanno esercitato tali mansioni di fatto, appartenendo alle carriere di concetto ed esecutiva.

Cosa accadrà con l'applicazione concreta della norma contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in esame? I mansionisti, che sono stati già largamente favoriti e premiati con l'inquadramento, che in alcune università è stato effettuato con ampia spensieratezza, tanto che ha dato luogo a non pochi ricorsi, attualmente pendenti, contro quello che è stato chiamato il saccheggio — espressione un po' colorita — dei posti della settima qualifica e delle successive, riceveranno un ulteriore premio, consistente nell'accesso al ruolo della dirigenza attraverso questo concorso. È vero che è previsto un concorso; però accadrà che un determinato personale, anche non laureato, e probabilmente neppure diplomato, nelle scuole secondarie superiori diventerà dirigente. Ora, a noi sembra

che questa sia veramente un'eresia, una mostruosità.

La dirigenza, come istituto della nostra pubblica amministrazione, è sorta sull'onda di una esigenza di riqualificazione della pubblica amministrazione stessa. Con la istituzione della dirigenza si è voluto raggiungere il fine di avere personale intellettualmente e culturalmente qualificato, al quale la disciplina dell'istituto ha conferito particolari poteri e responsabilità. Se vogliamo fare sul serio (perchè se volessimo distribuire prebende e benefici, è tutta un'altra scelta quella che dovremmo fare), se vogliamo veramente riqualificare la pubblica amministrazione, dobbiamo, semmai, rivalutare e non ulteriormente dequalificare la dirigenza.

Con questo articolo 6, nell'ambito dell'amministrazione universitaria, nell'ambito delle università statali italiane, si procede a una ulteriore svalutazione della dirigenza. Riteniamo, quindi, giustificata l'obiezione della Commissione affari costituzionali.

Passo subito all'articolo 7 del disegno di legge il quale prevede una deroga alla disciplina generale dell'istituto della dirigenza. Debbo dire ai fautori della legge che la dirigenza è uno schema della nostra pubblica amministrazione che non può non avere caratteristiche uniformi. È stato obiettato che questo comparto, come si suole definire con un termine nuovo l'articolarsi dei vari meccanismi amministrativi — abbiamo infatti i comparti, e ora c'è anche il comparto del personale universitario non docente — ha una sua collocazione nel generale quadro della pubblica amministrazione, per cui non può essere assimilato ai comparti della pubblica amministrazione statale. Supposto che ciò sia vero, ma non è vero secondo il nostro convincimento, perchè si applica anche a questo comparto l'istituto della dirigenza? Se si decide di ricorrere all'inserimento in questo comparto dell'istituto della dirigenza, bisogna che tale istituto sia applicato nella sua uniformità. Se non si segue questa regola, ci troviamo di fronte a una varietà di dirigenze, a seconda dei comparti nei quali le varie dirigenze si collocano.

Questa è una nuova dirigenza; allora perchè chiamarla dirigenza e perchè concederle

i benefici che si concedono alla dirigenza, che non vogliono essere premi, ma che vogliono essere appunto corrispettivi di maggiori responsabilità, di più rischiose funzioni? Questa è la critica che facciamo. Non si può alterare l'istituto della dirigenza adducendo l'argomento in base al quale si tratta di un altro comparto, perchè qui si inventa una nuova disciplina della dirigenza.

Il senatore Fabbri sorride; lo invidio. Ma di queste cose non dobbiamo sorridere perchè sono cose molto serie.

Si è detto che è ripetitivo il rilievo contenuto nell'articolo 9, rilievo da me spiegato in occasione dell'articolo 7.

Arriviamo all'articolo 15, un articolo divenuto famoso, anzi famigerato, perchè su questo articolo si è molto discusso in entrambi i rami del Parlamento. Su questo articolo inoltre si è scritto sulla stampa ed è stato oggetto di controversie piuttosto vivaci.

Altri rami della pubblica amministrazione avevano richiesto la istituzione a loro favore di questa nona qualifica, una invenzione della nostra burocrazia.

Comunque, proprio in Parlamento è stato negato questo grado alle amministrazioni che l'avevano reclamato; cito la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti.

Come si fa a pretendere che questa nona qualifica, sempre con l'argomento della peculiarità del comparto, si conceda al personale universitario non docente? Secondo me si tratta di una disparità di trattamento che non si può giustificare con nessuna ragione oggettiva: o la nona qualifica si istituisce per tutti, oppure non la si istituisce per nessuno!

Signor Presidente, qualche ora fa ho ricevuto dalla Segreteria generale l'appello di una organizzazione, la quale ha fatto pervenire al Presidente di questa Assemblea il testo di un disegno di legge, che sarebbe stato presentato e approvato in Consiglio dei ministri, che istituisce la nona qualifica con carattere di generalità a vantaggio di tutti i rami della pubblica amministrazione. Dato il tempo breve che ho avuto a mia disposizione, dopo aver ricevuto questo testo normativo non ho potuto verificarne la veridicità, ma suppongo che non sia una bugia il fatto che il Consiglio dei ministri nei giorni scorsi

abbia approvato un disegno di legge per l'istituzione e la disciplina della nona qualifica.

Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole relatore, se è così io penso che faremo bene a stralciare l'articolo 15 dal disegno di legge oggi al nostro esame per poter poi discutere di nuovo in questa Assemblea il provvedimento legislativo che istituisce — lo ripeto per l'ennesima volta — con carattere di generalità la nona qualifica.

Se occorrerà, al momento giusto, noi presenteremo un emendamento per stralciare dal disegno di legge n. 1458 l'articolo 15.

Aggiungo che l'articolo 20 è stato criticato dalla Commissione permanente per le stesse ragioni da me palesate a proposito dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

Per concludere, parliamo dell'articolo 29. Tale articolo afferma esattamente — lo leggo integralmente altrimenti non si capirebbero le mie critiche —: «1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89».

Il rilievo sollevato dalla Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento sostanzialmente si concreta in un suggerimento che però ha bisogno di una spiegazione che io voglio appunto offrire all'Assemblea. Il suggerimento è il seguente: «...si raccomanda alla Commissione di merito di integrare la norma con la previsione della possibilità di copertura dei nuovi posti anche mediante processi di mobilità del personale».

Io ritengo di non sbagliare interpretando tale raccomandazione nel senso che essa è intesa ad utilizzare anche per le nostre università, mediante il congegno della mobilità, quel personale eccedente o in altre università oppure in altri rami della pubblica amministrazione, perchè se così non fosse tale raccomandazione non si giustificerebbe.

A questo proposito, signor Presidente, onorevoli colleghi, devo rendere noto che il sistema universitario italiano è dualistico: abbiamo ben 49 atenei con una popolazione scolastica che ammonta, tra iscritti in corso e fuori corso, a poco più di un milione di studenti. Pochi sanno che il 60 per cento degli iscritti si concentra in nove università. Voglio leggervi i dati relativi al numero degli iscritti in queste università, dati pubblicati nel piano quadriennale compilato dal Ministero della pubblica istruzione, e quindi in un documento ufficiale. Gli iscritti all'università «La Sapienza» di Roma sono 147.000, a Napoli sono 96.000, 63.000 a Milano, 57.000 a Bologna, 50.000 a Bari, 45.000 a Torino, 44.000 a Palermo, 42.000 a Firenze e 41.000 a Padova. L'insieme di questi atenei concentra nelle proprie aule il 60 per cento della popolazione scolastica universitaria; restano 40 atenei che si suddividono il rimanente 40 per cento.

Questo è un dato importante del quale dobbiamo farci carico, e dobbiamo vedere se per caso non vi sia personale eccedente nelle piccole università o nelle università «nane» che non possa essere travasato nelle università «giganti»: è un problema che come Parlamento dobbiamo porci. Inoltre, ci sono dei rami scolastici eccedentari; l'altro ieri sera ho partecipato ad un dibattito cui sono stato invitato come libero studioso di questi problemi dal corpo docente dell'università di Cosenza, ed ho saputo che nella sola città di Cosenza ci sono già 2.000 insegnanti sovrannumerari. Anche di questo aspetto del problema credo che dobbiamo farci carico.

Concludo il mio intervento dicendo che secondo me la legge che stiamo esaminando, già approvata dalla Camera dei deputati dove è stata lungamente discussa, è una legge vecchia che risponde ad una filosofia che ha prevalso negli anni '70, una filosofia egualitaristica, livellatrice di tutte le diversità.

In questo momento ci troviamo in una fase storica e legislativa assai differente da quella: ora sentiamo esigenze opposte a quelle che prevalsero nella legislazione degli anni '70, specialmente in materia scolastica. Senatore Spitella, se per ipotesi questa legge

fosse stata approvata come avrebbe dovuto negli anni '70 quando era già stata concepita, forse oggi sentiremmo il bisogno di riformarla; in questa nuova fase legislativa, infatti, sta prevalendo il motto della «riforma delle riforme», e se questa legge fosse stata approvata negli anni '70, oggi sarebbe certamente nel paniere delle riforme da riformare. Viceversa la stiamo discutendo oggi e stiamo forse per approvarla; questo è un po' triste e singolare.

Signor Ministro, tutti quanti abbiamo ricevuto delle pressioni da parte delle università, dei rettori e dei consigli di facoltà, pressioni affinché approvassimo questa legge. In questa occasione, desidero ripetere che credo di aver adempiuto a tutti i miei doveri di presidente della 7<sup>a</sup> Commissione perchè la legge pervenisse al più presto — come è accaduto — all'esame dell'Aula. Tuttavia, se qualcuno di noi non avesse detto le cose che ho ritenuto in coscienza di dover dire, credo che questo Parlamento come organo avrebbe commesso una cattiva azione. Ho sentito il bisogno di esprimere le affermazioni che ho fatto, onorevoli colleghi, affinché restassero agli atti della nostra Assemblea. Sono convinto che questo disegno di legge verrà approvato e probabilmente anche con l'articolo 15 perchè non si vorrà rinviarlo all'altro ramo del Parlamento; prevedo che sarà approvato e certamente noi non abbiamo intenzione di fare ostruzionismo. Comunque, i concetti che ho espresso dovevano essere detti e non l'ho fatto solamente per debito di coscienza, ma perchè mi sento corresponsabile dell'onore di questo Parlamento, per una parte modestissima, e credo che questo ramo del Parlamento a me tanto diletto non si sarebbe onorato se non avesse raccolto tra i suoi atti anche i miei rilievi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Puppi il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno:

#### Il Senato

visto che il personale amministrativo e tecnico nelle università risulta essere oltre il 20 per cento in meno delle attuali dotazioni organiche, considerato che per effetto della

legge n. 382 del 1980 e dei conseguenti giudizi di idoneità e concorsi liberi il numero dei professori universitari di ruolo, titolari di insegnamento, sta per superare le 30.000 unità;

visto che il rapporto esistente è di oltre tre docenti per ogni tecnico, del tutto incongruo anche rispetto ai rapporti esistenti in tutti i sistemi universitari dei paesi sviluppati;

tenuto conto dei nuovi compiti che la presente legge impone alle università;

considerato che dall'11 luglio 1983 per effetto della legge n. 312 del 1980 e delle leggi finanziarie dell'84 e dell'85 vi è stato un sostanziale blocco delle assunzioni e dei concorsi;

considerato che la legge n. 445 del 1985 di sostegno all'occupazione si è tradotta, invece, per l'università in una sottrazione permanente di oltre 2.300 posti,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché nei tempi più celeri possibili sia completato l'organico attuale, sia garantito il regolare *turn-over* e siano aumentate le dotazioni organiche secondo gli impegni assunti dal Governo stesso.

9.1458.1 PUPPI, NESPOLO, VALENZA, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, STEFANI, DE SABBATA, GHERBEZ

Il senatore Puppi ha facoltà di parlare.

PUPPI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo parlamentare devo dichiarare subito, in presenza del testo di legge in discussione, il riconoscimento delle obiettive ragioni di urgenza a cui esso risponde. Soggiungo che in tal guisa ci facciamo interpreti e ci carichiamo delle pressioni, che non possiamo non riconoscere giuste, che provengono dal mondo universitario e non esito per altro ad aggiungere a titolo personale (successivamente mi soffermerò in maniera rapida sui punti) che non posso non risentire di quanto molto responsabilmente ha affermato il senatore Valitutti a proposito

di alcuni aspetti del testo. Comunque, di fatto il disegno di legge n. 1458 costituisce il primo adempimento, a 6 anni di distanza, e quale che sia della legge n. 312 del 1980. Rappresenta, dunque, un passo in avanti, sebbene appesantito dall'enorme ritardo, sulla strada di una concreta riforma delle strutture amministrative e tecniche dell'università. Pertanto, non ci opporremo alla sua approvazione.

Fatta questa premessa mi corre l'obbligo di svolgere alcune considerazioni inevitabilmente critiche. Se è vero — come ho detto — che il disegno n. 1458 è il primo passo di un processo di riforma tanto a lungo disatteso, è evidente ed innegabile che il risultato che esso fissa e ci propone resta comunque molto distante da una risposta adeguata ai pressanti problemi dell'università. Certo nasce dalla coscienza finalmente di un bisogno organico; tuttavia a questo bisogno offre una risposta inadeguata e per qualche altro verso discutibile.

Onorevoli colleghi, consentitemi una riflessione globale che mi permetterà di entrare nel merito, assai brevemente, di alcuni punti specifici e di verifica. Sappiamo, ancorchè in via approssimativa visto che il Ministero continua a non essere in grado di fornire dati puntuali, che l'organico di diritto del personale non docente dell'università è di circa 54.000 unità. Di siffatto organico non più di 40-43 mila posti risultano coperti, il che significa un vuoto di almeno 10 mila unità che il blocco delle assunzioni e dei concorsi nonché le ambiguità e le reticenze della legge finanziaria congelano in maniera drammatica.

Vorrei che si facesse ben caso a ciò che da una simile situazione consegue. Sappiamo che il corpo docente universitario è costituito, considerando solo le fasce degli ordinari e degli associati, da 30.000 unità circa. Ma se consideriamo anche — come noi facciamo, nè altrimenti potrebbe essere — la fascia dei ricercatori, saliamo a non meno di 45 mila unità circa. Se dall'organico del personale non docente sottraiamo quello amministrativo-logistico e quello parasanitario, ci troviamo di fronte alla situazione paradossale, ed indecente per una università che ambisca a

rispondere alle esigenze del suo compito in questo momento, di un rapporto di 3 docenti per ogni non docente funzionale all'attività didattica e di ricerca.

Nel momento in cui, dunque, la legge n. 382 stimola una revisione e una riorganizzazione della docenza, in questo modo restiamo ben lontano a livello tecnico ed amministrativo dalla risposta opportuna e necessaria. Ecco perchè, anche se non è il solo motivo, il disegno di legge n. 1458 appare insoddisfacente e deludente.

Ma è il primo passo. Mi permetto di ricordare la battaglia sostenuta alla Camera dai deputati comunisti per una soluzione avanzata ed opportuna; e debbo volentieri aggiungere che, in sede di comitato ristretto, era già stata avanzata la richiesta di aumentare l'organico del personale non docente, al di là della sua copertura, ben inteso, di 7.000 unità (che comunque per noi dovrebbero essere non meno di 10.000). Ciò è stato acquisito nel disegno di legge in esame.

Tuttavia questa stessa richiesta appare poi, a nostro giudizio, nel contesto sfumata e se la legge finanziaria prevede di assolvere l'onere di 300 miliardi, non fornisce poi norme precettive articolate che consentano di fatto le assunzioni e che le qualifichino. A questo proposito, pertanto, abbiamo presentato un ordine del giorno che mi permetto vivamente di raccomandare all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Credo di avere in sintesi esposto le ragioni sostanziali di una insoddisfazione che però non diventa contrarietà. Credo di avere individuato un modo su cui continueremo a batterci perchè dalle carenze complessive denunciate scaturiscono poi i problemi particolari come, ad esempio, la non evidenza del rapporto tra funzioni e figure chiamate a gestire le nuove complesse funzioni assegnate all'università e le strutture tecnico-amministrative che si arricchiscono diventando più complesse. E poi, ancora, la mancanza di attrezzature indispensabili e di spazi edilizi adeguati: a questo proposito ci eravamo battuti in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria. Inoltre, l'assenza di una ricerca di equilibrio nell'assegnazione del personale alle varie sedi, posto che molte ne

risultano carenti, ed è questa un problematica toccata dal senatore Valitutti; di una coerente assegnazione di fondi; di norme a sostegno della costruzione di una corretta professionalità del personale e di una sua mobilità verticale. E, ancora, l'arrangiamento — si veda all'articolo 6 — dell'assetto della dirigenza e l'introduzione — si veda all'articolo 15 — della IX qualifica su cui ha ragionato il senatore Valitutti. E perplessità suscita, per giunta, tenendo conto della legge n. 196 del 21 agosto dello scorso anno relativa alla esemplificazione e allo snellimento delle procedure in materia di stipendi, il decentramento amministrativo-contabile previsto all'articolo 4, di per se stesso accettabile ed anzi plausibile; un decentramento che gli strumenti concreti e di sostegno messi a disposizione dell'università — e si veda ancora il disegno di legge finanziaria — rendono tuttavia quanto mai oneroso.

Per tutto quanto esposto in maniera sommaria e allo stesso tempo articolata in questo mio intervento, concludo insistendo per l'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo presentato, di cui contestualmente — ripeto — spero di aver offerto implicita illustrazione ed annunciando fin da ora, come ho l'onore di fare, l'astensione dal voto del Gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

**GARIBALDI.** Signor Presidente, devo per convinzione personale, nonostante le fondate perplessità ordinamentali, esprimere brevemente le ragioni del mio voto favorevole al provvedimento in esame.

Si poneva un problema di scelte; ogni scelta crea problemi! Credo sia stato cosa opportuna fare la scelta del voto favorevole. Infatti, questo disegno di legge pone le premesse per un migliore funzionamento delle strutture universitarie attraverso la revisione del sistema dei controlli, la riforma della dirigenza amministrativa, l'istituzione del ruolo tecnico, il decentramento amministrativo-contabile, la revisione degli organici e via dicendo.

Il provvedimento, come è noto, ha subito un lungo *stop* a seguito del parere della Commissione affari costituzionali.

VALITUTTI. Lei però fa parte di quella Commissione!

GARIBALDI. Certo, senatore Valitutti; potrei dire che non ero d'accordo su quel parere e che, così come allora mi dichiarai contrario, oggi mi esprimo a favore.

Penso che l'onore del Parlamento non sia un'astrazione, ma sia anche un po' l'onore delle proprie opinioni, la convinzione cioè delle proprie opinioni, alle quali ciascuno di noi è impegnato a tener fede con motivazioni che magari si scontrano, che sono opposte. Tuttavia, come ripeto, c'è sempre l'esigenza di andare alla ricerca dell'interesse prevalente; non certo personale ma collettivo.

La Commissione affari costituzionali si è espressa in senso contrario attraverso un'aggregazione, per così dire, di oggettiva valenza ordinamentale, così come ha egregiamente messo in luce il senatore Valitutti, che ha tra l'altro dichiarato — e voglio farvi riferimento perchè è sicuramente sua intima convinzione — di voler testimoniare ad onore del Parlamento la sua posizione di dissenso. Allo stesso modo, io stesso credo, pur se non posso arrogarmi la presunzione di testimoniare ad onore del Parlamento, di poter testimoniare ad onore delle mie convinzioni (*interruzione del senatore Valitutti*) mediante le dichiarazioni che sto per fare.

Come dicevo, è stata non già una posizione politica precostituita, bensì una posizione di oggettiva valenza ordinamentale. Le cose che il senatore Valitutti ha detto sono vere e la stessa Commissione le ha difese tenacemente, senza tener conto però, a mio parere, della prevalente valenza politica della complessa questione; che pur ha trovato comprensione anche nel Gruppo del partito Comunista che ha testè annunciato la propria astensione. Si tratta di fare delle scelte e di assumere delle responsabilità. Ritengo che in questo modo si renda onore a noi stessi e anche alla istituzione della quale facciamo parte.

Desidero spiegare, non certo per attenuare la mia posizione e quella del Gruppo che qui rappresento, il motivo per cui si fa una scelta che va in screscio con posizioni ordinamentali. Credo che la revisione dei meccanismi di controllo, ad esempio, comporti un enorme vantaggio di carattere istituzionale, per cui le lunghe attese di registrazione dei provvedimenti si riducono e forse si elimina l'arretrato spaventoso della Corte dei Conti che rischia di paralizzare il sistema; si rende così oggettivamente giustizia. Noi siamo qui per dare certezze ai cittadini. In questo senso il provvedimento può trovare migliore accoglimento, pur sempre restando ferme quelle riserve di carattere formale, cui si è richiamato il senatore Valitutti. Per non parlare poi del decentramento amministrativo, dei meccanismi che consentono un reale controllo della spesa e soprattutto di quelle condizioni che chiariscono l'azione amministrativa: una serie di fattori reali ed oggettivi in un momento di particolare difficoltà dell'Università, che a mio parere ci legittima ad esprimere un voto di consenso a questo provvedimento.

Certo restano insolute numerose questioni: non vi era la pretesa che questo disegno di legge potesse risolverle tutte. Però esso dà chiarezza e certezze e sottolinea per certi aspetti i momenti di affermazione dell'autonomia universitaria anche attraverso una riqualificazione della figura del dirigente amministrativo che, pur subordinato alla realtà politica, ha momenti di autonomia e decisionali che ne valorizzano la funzione e nello stesso tempo ne garantiscono la correttezza amministrativa.

Restano aperte questioni urgenti, cui si riferiva il collega Puppi, che devono trovare un rimedio il più possibile tempestivo. Esse possono trovare sollecita soluzione nel contesto dell'impegno della più generale riforma dell'istituzione università; impegno che è stato formalizzato in diversi disegni di legge, ivi compreso quello del Gruppo socialista.

Per queste ragioni e con questa consapevolezza esprimo il convinto voto favorevole mio personale e, per scelta di opportunità politica, del Gruppo al quale appartengo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che da parte del senatore Valitutti è stata presentata la seguente proposta di stralcio:

Art. 15

«Stralciare l'articolo».

VALITUTTI

Ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA SALUTE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, le osservazioni in merito al disegno di legge in esame che sono state fatte dai colleghi Valitutti, Puppi e Garibaldi, a mio parere, in vario modo e con spiriti non eguali ma convergenti, hanno messo in luce che esso si presta ad una serie di considerazioni non secondarie, come io stesso avevo sottolineato nella relazione scritta. Esse riguardano la fattispecie delle norme previste, nonché la forma complessiva del disegno di legge stesso. Intendo dire che probabilmente possono restare — se posso esprimermi in questo modo — *in pectore* di ciascuno di noi alcune riserve non sostanziali, ma meritevoli tuttavia di attenzione, sia rispetto all'impostazione generale sia rispetto a punti particolari del disegno di legge. Quindi, non solo non respingo le osservazioni dei colleghi intervenuti, ma in qualche misura le faccio mie (sia quelle critiche sia quelle favorevoli) espresse tutte — sia da parte col collega Puppi che da parte del collega Garibaldi — non senza la determinazione di particolari riserve e punti di dissenso. In tutto questo credo anche di rispecchiare lo spirito della discussione che ha avuto luogo nella 7<sup>a</sup> Commissione (ed il collega Valitutti, presidente di quella Commissione, può confermarlo): uno spirito generalmente di adesione alla opportunità di questo provvedimento, espresso non senza una serie di riserve e di proposte da discutere il più presto possibile. Del resto, come ha sottolineato il collega Valitutti, la stessa presenza del parere della Commissione affari costituzionali, positive ma ampiamente subordinato all'abolizione

di una serie di punti del disegno di legge, alcuni di primaria importanza, dimostra come la materia si presti al contendere nel momento stesso in cui se ne propone l'urgenza.

Naturalmente non intendo ripetere le valutazioni espresse nella relazione, al fondo delle quali vi è la convinzione della difficoltà di questa materia e, nello stesso tempo, della sua urgenza, come è dimostrato dall'*iter* che si è avuto alla Camera dei deputati. Inoltre ricordo non il conflitto, ma il problema che si è posto la 7<sup>a</sup> Commissione nel momento in cui si è trovata di fronte ad un parere così determinato della Commissione affari costituzionali.

Esiste indubbiamente una problematica. Sono convinto che nel momento in cui si dovrà arrivare ad una approvazione di questo provvedimento, si dovrà anche tener conto delle obiezioni critiche e delle riserve espresse sia nella 7<sup>a</sup> Commissione, sia del parere della Commissione affari costituzionali, sia negli interventi dei colleghi, in quanto la materia resta, a parere del relatore, da rivedere a brevissima scadenza e da meglio precisare.

È stato detto giustamente che, approvando questo provvedimento, compiamo un atto di opportunità e di realismo politico-amministrativo in quanto si va incontro a una esigenza espressa dal mondo universitario e non solo dalle categorie interessate a questa legge. Si tratta di una esigenza fortemente sentita anche da tutto il Parlamento, come dimostra l'*iter* del provvedimento, durante il quale il motivo dell'approvazione si è associato a quello di emendare il provvedimento, tenendo però conto dell'urgenza.

Si conferma quindi la necessità di approvare questo disegno di legge. Ringrazio, come relatore, il collega Puppi che dichiarando, a nome del Gruppo comunista, l'astensione dal voto, ha dimostrato un atteggiamento di contributo alla soluzione di un problema di estrema urgenza, atteggiamento che, del resto, era emerso anche in Commissione.

Pur riservandomi di fare ulteriori precisazioni in sede di discussione sugli articoli, debbo rilevare che questa discussione ha dimostrato che il motivo della positività pre-

vale in questo momento sulle possibili riserve, ma tali riserve debbono esse assunte al più presto dal Governo e dalle Camere per il successivo completamento di un'opera di riforma che in questo momento si può compiere in termini che, anche se fondamentalmente positivi, si prestano tuttavia a critiche. Quest'opera va quindi portata avanti con l'introduzione, nei tempi più rapidi possibile, di nuovi correttivi alla situazione di crisi e di nuovi strumenti legislativi che consentano lo sblocco totale della crisi del personale amministrativo e tecnico delle università non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista quantitativo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dei senatori Puppi, Nespolo e altri, esso non può non avere l'assenso del relatore in quanto, oltre a richiamare alcuni dati di fatto che sono reali, sottolinea l'esigenza di pervenire al più presto al risanamento dell'attuale situazione di carenza quantitativa del personale amministrativo e tecnico delle università. Circa l'opportunità di questo ordine del giorno in rapporto al disegno di legge in esame, cioè circa la richiesta di un impegno del Governo sull'adozione di provvedimenti «affinchè nei tempi più celeri sia completato l'organico attuale, sia garantito il regolare *turn-over* e siano aumentate le dotazioni organiche secondo gli impegni assunti dal Governo stesso», dato che lo stesso disegno di legge prevede tempi celeri proprio per procedere all'ampliamento degli organici e per creare la possibilità di procedere ulteriormente, (circa una compatibilità non di natura sostanziale, ma di natura formale, sul fatto cioè che questo ordine del giorno aggiunga realmente qualcosa o sia una semplice sollecitazione su qualcosa che nel disegno di legge c'è già), su tutto questo non posso in questo momento pronunziarmi in quanto si tratta di una valutazione che spetta essenzialmente al Governo. Personalmente, considero questo ordine del giorno, come relatore, ma questa è un'opinione non formale, più come un qualcosa che ha il senso di una raccomandazione che non il senso di un vero e proprio ordine del giorno. Sull'opportunità di chiedere ai colleghi comunisti di trasformare tale ordine del giorno in una vera e

propria raccomandazione, io mi rimetto a quanto dirà il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, mi permetta di ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione generale e innanzitutto il presidente della Commissione, senatore Valitutti, il quale oggi ha riconfermato un parere già manifestato del resto in Commissione. Debbo però dare atto di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità a che il provvedimento legislativo, questa sera all'esame dell'Aula, avesse l'iter più spedito possibile. Quindi, il mio ringraziamento più fervido va al presidente della 7<sup>a</sup> Commissione permanente e logicamente a tutti i membri di essa, i quali con il loro valido consiglio ed aiuto hanno permesso di giungere alla discussione che si sta ora svolgendo in quest'Aula.

Si tratta di una discussione che, come è apparso agli oratori che sono intervenuti, pone problemi che debbono essere attentamente vagliati e che dovranno essere in futuro anche riesaminati. Tuttavia, signor Presidente, onorevoli senatori, a me non sembra che questo provvedimento sia come l'amara pozione da bere per forza, anzi. Il provvedimento che è al nostro esame, e che mi auguro l'Aula avrà la bontà di approvare, contenga vari punti pregnanti, interessanti e degni della massima attenzione. E mi vorrei ricollegare a quanto sia il senatore Garibaldi che il senatore Puppi hanno detto. Questo provvedimento non è l'*optimum* non è il migliore possibile, non è il toccasana per l'attuale situazione nelle università, naturalmente per il settore del personale non docente, però è un primo passo in avanti.

Per un attimo vorrei ricordare l'iter di questo disegno di legge. Esso fu presentato alla Camera dei deputati con il numero 1107 e come un disegno di legge aperto ad eventuali modifiche ed integrazioni, Modifiche e integrazioni che il Comitato ristretto della Commissione della Camera dei deputati ha apportato con l'ausilio di tutte le forze politi-

che. Io rammento — e mi sembra che nel suo intervento il senatore Puppi lo abbia ricordato — l'aiuto e l'interesse veramente pregnante fornito dall'onorevole Ferri e non solo ma da tutti i deputati facenti parte del Comitato ristretto della Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati.

Per quale ragione il Governo aveva presentato questo disegno di legge aperto a tutti i contributi, logicamente da vagliare, per poi transire un articolato veramente valido? Perché il disegno di legge n. 1107 era nato come un provvedimento legislativo quasi applicativo del contratto scaduto all'epoca della presentazione. Logicamente il provvedimento era stato rivisto in un'ottica diversa, recependo le norme presenti nel contratto sottoscritto dalle due parti, ma inquadrato in un'ottica diversa che rispondeva alle massime e più urgenti aspettative delle università italiane riguardanti in primo luogo la carenza di personale.

Se mi è consentito esprimermi in questo momento sull'ordine del giorno, presentato dal Gruppo comunista, come uomo della scuola, non solo sono perfettamente convinto di quell'ordine del giorno, ma ne sono addirittura felice: magari già da questa sera il Ministero della pubblica istruzione potesse indire concorsi per il personale tecnico ed amministrativo delle università, e ricoprire così i posti ancora vacanti per la mancanza di *turn-over* e questo nel giro di una settimana-quindici giorni, nonchè verificare possibilità di sviluppo di un settore che acquista ogni giorno più interesse ed importanza nell'ambito dell'università stessa. Ma è proprio per questi motivi il Ministero della pubblica istruzione, in accordo con il Ministero del tesoro, ha cercato di tamponare la situazione con l'aumento di 7.000 posti. Ricorderò agli onorevoli senatori che i 7.000 posti possono essere messi a concorso in tempi relativamente brevi e di conseguenza sarei pronto ad accettare l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista come raccomandazione in applicazione del disegno di legge che mi auguro venga approvato.

Desidero ringraziare tutti gli intervenuti nella discussione, ma il ringraziamento più sentito — mi sia consentito — lo rivolgo al

relatore per l'ottima relazione svolta nella quale mi riconosco pienamente in quanto da essa emergono, per un verso, l'urgenza e la necessità dell'approvazione di questo disegno di legge in tempi piuttosto brevi, così come ha ricordato anche a suo tempo, sia al Ministero, sia alle università e al mondo politico la Conferenza dei rettori. Mi riconosco anche in quella parte della relazione del senatore Ferrara Salute nella quale sono sottolineati, così come hanno ricordato i senatori Garibaldi e Puppi, ed ha sottolineato, forse un po' troppo sommessamente, il presidente della 7ª Commissione, quei punti, che il Parlamento ed il Governo dovranno, nel futuro, approfondire meglio ed eventualmente modificare del testo che oggi mi auguro il Senato approverà.

Torno a ripetere si tratta di un provvedimento della massima urgenza di cui le sedi amministrative delle varie università attendono l'approvazione. Anche se non si tratta certamente della miglior soluzione in senso assoluto, è pur sempre un provvedimento che avvia l'università su una strada di maggior rigore in senso amministrativo e dà la possibilità di una migliore organizzazione all'interno dell'università stessa.

PRESIDENTE. Senatore Puppi, dopo aver sentito le dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PUPPI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

#### ART. 1.

*(Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di efficienza, aggiornamento del personale).*

1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto dei prin-

cipi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le singole Università ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

Passiamo alla votazione.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, intervengo per dichiarazione di voto su questo primo articolo del disegno di legge al nostro esame in quanto esso contiene uno degli elementi che — motivano il voto favorevole che il Gruppo della Democrazia cristiana si accinge a dare a questo provvedimento. Colgo, comunque, questa occasione per riferirmi a tutto il prov-

vedimento in esame e intendo illustrare, seppure nelle forme imposte da una dichiarazione di voto come questa, le ragioni del nostro consenso. Gli elementi positivi contenuti in questo disegno di legge sono: l'introduzione dei concetti di programmazione ed organizzazione del lavoro, di *standards* di produttività ed efficienza, di aggiornamento del personale (contenuti nell'articolo 11); l'istituzione di un servizio ispettivo sulle attività amministrative delle università, elemento altrettanto importante; l'istituzione del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche, altrettanto significativo, e l'introduzione delle piante organiche di ateneo, innovazione che — secondo la nostra opinione — è nella direzione giusta in quanto contribuisce all'avvio di un ordinamento sempre più accentuatamente rispondente alle esigenze dell'autonomia universitaria, nei confronti della quale il mio Gruppo politico è particolarmente sensibile. Inoltre, un altro elemento rilevante è rappresentato dall'istituzione di 7.000 posti di personale non docente per fronteggiare la situazione particolarmente difficile e delicata in cui si trova l'università italiana.

Al di là di queste considerazioni specifiche, riferite ai singoli articoli, il provvedimento è estremamente importante ed urgente in quanto consente la rimessa in moto di tutto il meccanismo dei concorsi per la copertura dei posti di personale non docente che in questi ultimi anni sono rimasti vacanti e che hanno portato l'organico di oltre 50.000 unità non docente — come è stato ricordato dal senatore Puppi — ad un livello intorno ai 40.000 dipendenti.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SPITELLA). Non c'è bisogno di ricordare la vicenda dello sviluppo delle università italiane e come in questa ultima fase il blocco generale di ogni reintegrazione del personale non docente abbia rappresentato una grande remora all'attuazione di leggi, come quella della sperimentazione compartimentale approvata dal Parlamento. Per queste ragioni, ritengo che sia opportuno approvare il provvedimento nel testo pervenuto

dalla Camera dei deputati per chiudere una fase particolarmente delicata e difficile che ci è stata rappresentata, non per motivi di carattere corporativo bensì di carattere obiettivo, da tutto il mondo accademico, che sollecita l'uscita dello stato di inerzia legislativa in sul settore del personale non docente, che ha fortemente compromesso per la vita delle università.

Siamo tutti consapevoli che in questo

provvedimento vi sono anche degli articoli che mostrano perplessità, dei particolari che dovranno essere perfezionati e ridefiniti ulteriormente, ma ci rendiamo conto che alcune delle decisioni da adottare sono legate ad altri provvedimenti *in itinere* nel Parlamento e quindi, anche volendo, sarebbe estremamente difficile procedere questa sera decisioni più soddisfacenti.

Il senatore Valitutti ha fatto riferimento alla questione della nona qualifica ma noi abbiamo già approvato, prima delle vacanze natalizie, un provvedimento che ha istituito la nona qualifica per tutte le amministrazioni dello Stato e quindi in qualche modo ormai è stato sciolto questo nodo che tanto ci ha preoccupato durante i lavori della Commissione. Certo, tutte queste misure andranno armonizzate: vi è il provvedimento di carattere generale riguardante la dirigenza che è in discussione nell'altro ramo del Parlamento, e in quella sede tale armonizzazione, tale razionalizzazione, tale superamento di alcune difficoltà che il senatore Valitutti ha evidenziato, saranno possibili, così come alcuni perfezionamenti di altri aspetti del provvedimento saranno possibili nel momento in cui il Parlamento andrà ad approvare l'altro provvedimento che è già preannunciato dall'articolo 29 del disegno di legge al nostro esame laddove si dice «con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89».

I colleghi sanno che nella legge finanziaria per il 1986 è previsto lo stanziamento triennale per l'attuazione di questa norma qui preannunciata e quindi un provvedimento successivo immediato sarà la sede più opportuna per gli aggiustamenti e perfezionamenti che anche da parte nostra sono ritenuti necessari. Tuttavia riteniamo che sarebbe un errore in questo momento ritardare l'approvazione di questa normativa che, secondo noi, chiude una fase; la chiude forse con ritardo perchè, come è stato ricordato dal rappresentante del Governo, questo disegno di legge risponde a degli impegni assunti molto tempo addietro, si riferisce ad un contratto ormai scaduto, riguarda situazioni che sono andate maturando e per certi aspetti anche incancrenendo nel passato.

Crediamo che sia indispensabile chiudere questa fase proprio con il provvedimento oggi al nostro esame. Dopo di che si dovrebbe aprire sollecitamente — e credo di poter esprimere, almeno per il mio Gruppo, una ferma volontà al riguardo — la fase nella quale più speditamente si imbrocherà la strada della realizzazione di più pregnanti e significativi aspetti della autonomia universitaria. Credo che sia impensabile passare ad una fase così complessa e ricca di implicazioni senza intervenire intanto con questo provvedimento, che può avere anche un carattere di transitorietà, per evitare che la situazione diventi addirittura insostenibile.

Per queste ragioni confermo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana all'articolo 1 e a tutto il provvedimento così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### ART. 2.

*(Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro).*

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

**È approvato.**

## ART. 3.

(Servizi sociali).

1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle *standards*, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.

2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dalla amministrazione universitaria.

4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

5. È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**È approvato.**

## ART. 4.

(Decentramento  
amministrativo-contabile).

1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le Università e gli istituti di istruzione universitaria provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché ai ricercatori universitari.

2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti, mediante ordinativi diretti.

3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità ad uno schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori dei conti con le osservazioni relative.

4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato a favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Università e dai direttori degli isti-

tuti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo è autorizzata, limitatamente agli effetti economici, la adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto.

6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, presso le aziende di credito incaricate di espletare il servizio di cassa.

7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le Università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

**È approvato.**

ART. 5.

*(Attribuzione di funzioni ai dirigenti).*

1. I primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile.

2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti superiori con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

**È approvato.**

ART. 6.

*(Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile).*

1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza statale, al concorso speciale per esami e al corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

**È approvato.**

## ART. 7.

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo).

1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verificherà la vacanza.

3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalità di partecipazione.

4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso, da parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato se al candidato è attribuito un punteggio inferiore a 36.

7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 4.

8. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

9. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

**È approvato.**

## ART. 8.

(Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria).

1. È istituito, presso la direzione generale dell'istruzione universitaria, l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pub-

blica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

**È approvato.**

**ART. 9.**

*(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria).*

1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di partecipazione.

4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attività istituzionali delle Università e del Ministero della pubblica istruzione nel setto-

re universitario ed alla relativa legislazione, nonché ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.

9. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ripor-

tato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

11. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.

12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10 con la tabella A:

ART. 10.

*(Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale).*

Il quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai quadri G ed H della tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A.

QUADRO G — *Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria.

(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

QUADRO H — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Ispettore	10

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo successivo.

ART. 11.

*(Attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione).*

1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica **dirigenziale**.

2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.

3. L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della pre-

sente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12 con la tabella B:

ART. 12.

*(Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche).*

1. È istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di funzione.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto

dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:

a) prima qualifica funzionale: professionalità ed esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

b) seconda qualifica funzionale: alta professionalità e lunga esperienza necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

#### I QUALIFICA FUNZIONALE.

a) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria*: coordinatore tecnico.

Il coordinatore tecnico:

svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca;

può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini;

può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con la assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse;

sovrintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati;

può avere la responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi, autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura, preposti ad attività didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché la osservanza delle norme di radioprotezione;

in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

b) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati*: coordinatore di elaborazione dati.

Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attività altamente specializzate di ricerca, proget-

tazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture *hardware* e *software*, alla loro evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

In particolare le sue funzioni possono essere:

- 1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
- 2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
- 3) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;
- 4) produzione, gestione ed aggiornamento di *software* di base;
- 5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi, al personale dei livelli inferiori;
- 6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

c) *Area funzionale delle biblioteche*: coordinatore di biblioteca.

Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interistituto, interfacoltà e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;

uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;

coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblio-

teca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.

d) *Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari*.

Ai funzionari di tale area competono:

le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;

l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;

la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti istituzionali degli uffici tecnici;

l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;

la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.

## II QUALIFICA FUNZIONALE.

a) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria*: coordinatore generale tecnico.

Il coordinatore generale tecnico è funzionario tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità, dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento delle tecniche, delle procedure e degli impianti;

promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;

in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;

nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà, sovrintende al funzionamento dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attività, è responsabile delle tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed impianti.

b) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati*: coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

c) *Area funzionale delle biblioteche*: coordinatore generale.

Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti della do-

cumentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;

promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza;

esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale;

coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari;

fornisce consulenze nei settori di propria competenza.

d) *Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari*: coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico è un ingegnere che svolge funzioni di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio afferenti;

svolge altresì compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di governo delle Università.

5. Le attività relative ai profili professionali della I e della II qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

6. I profili professionali della I e della II qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, anche in relazione alla sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del decreto del

396<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 GENNAIO 1986

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

## TABELLA B.

*Personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Qualifica funzionale	Dotazione organica
VIII . . . . .	5.050
VII . . . . .	8.150
VI . . . . .	12.700
V . . . . .	10.700
IV . . . . .	10.200
III . . . . .	4.200
II . . . . .	3.100
I . . . . .	—

*Ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.*

Qualifica funzionale	Dotazione organica
I . . . . .	950 (*)
II . . . . .	650 (*)

(\*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.

**Lo metto ai voti.**

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

ART. 13.

*(Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche).*

Al personale della I e della II qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

**È approvato.**

ART. 14.

*(Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche).*

1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

2. Ai concorsi per l'accesso alla I qualifica funzionale è ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla II qualifica funzionale è ammesso il personale della I qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalità di cui al successivo comma.

3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresì determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché le altre modalità per lo svolgimento dei concorsi stessi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

ART. 15.

*(Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile).*

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia delegabile da parte dei dirigenti.

2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione economica stabiliti, per la I qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 13.

3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla vice-dirigenza.

4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.

5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso è riservato al personale

dell'ottava e della settima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché per tutte le modalità necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14.

6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad esaurimento sono soppresse.

7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza.

8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Università e per ciascun istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Ricordo che il senatore Valitutti ha presentato, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, una proposta intesa a stralciare l'articolo 15.

Invito il presentatore ad illustrarla.

VALITUTTI. Farò una breve dichiarazione per giustificare la proposta da me presentata. Come ha detto il senatore Spitella, questo ramo del Parlamento ha già approvato un provvedimento relativo alla conversione in legge di un decreto-legge concernente l'interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980. Devo far presente all'amico e collega Spitella che tale decreto-legge sta ancora facendo la sua strada, per cui, essendo all'esame dell'altro ramo del Parlamento, non è un decreto-legge già convertito in legge.

Non è questo, però, il rilievo principale che devo far presente agli onorevoli colleghi. Nell'articolo 2, che, come ha detto con molta esattezza il senatore Spitella, istituisce la nona qualifica funzionale per tutti i rami dell'amministrazione statale si precisa, al terzo comma, che la dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica. Ora, si dà il caso, signor Presidente, che l'articolo 15 non pone alcun limite alla dotazione organica della nona qualifica per le università e non solo, ma prevede persino il collocamento in soprannumero di coloro che saranno promossi alla nona qualifica nella prima applicazione della legge. Il limite è posto al di là della prima applicazione.

Chiedo quindi al senatore Spitella: approvando — come vi accingete a fare senza il mio voto e contro il mio voto — l'articolo 15, come vi troverete nell'armonizzare la norma che stasera verrà approvata con il testo del decreto-legge, senza tener conto che è pendente presso l'altro ramo del Parlamento un altro provvedimento presentato dal Governo, cui ho fatto cenno nella mia breve esposizione preliminare e che consta di vari articoli che disciplinano analiticamente la nona qualifica?

La mia proposta di stralcio dell'articolo 15 dal testo che voi approverete si giustifica quindi con il riferimento allo *status* della legislazione nella *subiecta materia*.

Devo confessarle, senatore Spitella, proprio nell'interesse delle norme che stanno per essere approvate, la mia preoccupazione che venga a crearsi una disparità di trattamento, attraverso l'approvazione di questo

articolo. Pertanto, la mia proposta di stralcio tende ad evitare che si approvi una determinata norma mentre è in corso un procedimento legislativo che regola differentemente la materia. Lo stesso decreto-legge — come ho già detto — nel prevedere che solo la metà della dotazione organica della ottava qualifica serve per la nona qualifica, pone limiti all'articolo 15 nel testo in cui voi lo approverete. Ci sono quindi delle difficoltà che desideravo eliminare appunto con lo stralcio dell'articolo 15. Inoltre, quando sarà definitivo il provvedimento per la istituzione della nona qualifica per tutte le amministrazioni dello Stato, il problema sarà risolto con criteri uniformi. Per queste ragioni, signor Presidente, desidero che la mia proposta di stralcio sia messa ai voti, pur essendo io consapevole che sarà votata soltanto da me.

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Mi permetto di far rilevare al senatore Valitutti che l'articolo 15 pone un limite che probabilmente è anche più drastico del 50 per cento, in quanto prevede un contingente di 400 unità. È pertanto facilmente intuibile che si tratta di una limitazione di questo tipo. Comunque, siccome il provvedimento al quale ci siamo riferiti non è il decreto-legge ma è la legge di conversione che dovrà intervenire (ancora non è stata approvata) dopo l'approvazione definitiva di questo provvedimento, è chiaro che già in quella sede il problema potrà essere rivisto. Mi sembrava di aver chiarito il mio pensiero già in precedenza, dicendo che è inevitabile che un provvedimento di carattere generale riconsideri tutta questa materia. E tale provvedimento sarà quello del riordinamento della dirigenza che è in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Con queste precisazioni ritengo che possiamo serenamente approvare anche l'articolo 15 e che non valga la pena di bloccare l'approvazione del disegno di legge per tale stralcio e rimandarlo alla Camera in un momento in cui, in effetti, è facilmente prevedi-

bile che gli atti conseguenti del Parlamento faranno chiarezza su questa materia.

Senatore Valitutti, siamo tutti consapevoli dei motivi di insoddisfazione che riguardano alcuni passaggi di questo provvedimento, ma non possiamo separare le nostre responsabilità soltanto a scarico di coscienza. Cerchiamo di guardare la realtà così come è, approviamo questo provvedimento nel testo attuale e poi supereremo anche sollecitamente le difficoltà che ci possono essere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 15 avanzata dal senatore Valitutti.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### ART. 16.

*(Determinazione delle piante organiche di ateneo).*

1. La dotazione organica del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei crite-

ri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

**È approvato.**

ART. 17.

*(Revisione dei contingenti dei profili professionali).*

Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

**È approvato.**

ART. 18.

*(Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo).*

1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.

2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

**È approvato.**

ART. 19.

*(Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali).*

1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10 per cento dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

**È approvato.**

ART. 20.

*(Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile).*

I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi criteri e modalità dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, dall'articolo 1 della stessa legge.

**È approvato.**

ART. 21.

*(Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo e di ispettore).*

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore

per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità indicati nello stesso decreto.

2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con i criteri e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

**È approvato.**

#### ART. 22.

*(Conferimento dei posti della I e della II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche).*

1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della I e della II qualifica funzionale del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tra le Università e gli istituti di istruzione universitaria su motivata richiesta degli stessi.

2. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire, entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifi-

ca funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede universitaria.

4. Il bando di concorso indicherà inoltre la sede universitaria di funzione, le categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

5. Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali, rispettivamente, della I e della II qualifica funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.

7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo professionale.

8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nella I qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

**È approvato.**

## ART. 23.

(*Snellimento delle procedure concorsuali*).

1. I rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e profili professionali.

**È approvato.**

## ART. 24.

(*Disposizioni varie*).

1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1° gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi ed Università dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di servizio è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del direttore, per comprovate necessità.

3. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, designati dalle organizzazioni sindacali, vengono rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di ciascuna Università ed istituto di istruzione universitaria.

4. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

**È approvato.**

## ART. 25.

*(Assunzioni obbligatorie).*

1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40 per cento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale e del 15 per cento delle dotazioni organiche della terza e della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla presente legge.

Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

**È approvato.**

## ART. 26.

*(Personale non docente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena).*

1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la pianta organica della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente disponibili presso la Scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio della Scuola stessa.

3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della Scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 808 del 1977.

4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la Scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.

5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della Scuola, è così composta:

- a) dal presidente, che la presiede;
- b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, o dal funzionario con la qualifica più elevata;
- c) da un rappresentante del personale docente;
- d) da un rappresentante del personale non docente.

6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

7. Si applicano alla Scuola le disposizioni contenute nella presente legge.

8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della Scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359, nonché dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744.

**È approvato.**

## ART. 27.

*(Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia e del CEPAS).*

1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Università di Roma « La Sapienza » e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.

5. È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181.

**È approvato.**

## ART. 28.

*(Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita).*

1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Università statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Università statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali.

2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

**È approvato.**

## ART. 29.

*(Redistribuzione e aumento degli organici).*

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

**È approvato.**

## ART. 30.

(*Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano*).

1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.

**È approvato.**

## ART. 31.

(*Disposizioni abrogative*).

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

**È approvato.**

## ART. 32.

(*Norme finali*).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270.

2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge.

**È approvato.**

## ART. 33.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — con esclusione di quello di cui all'articolo 3 — valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 1458 ha avuto un *iter* difficoltoso: sono sufficienti a dimostrarlo alcune date.

L'8<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati ha iniziato la discussione del disegno di legge, in sede referente, il 4 maggio 1984. Istituito un comitato ristretto, il disegno di legge ritornò nel *plenum* della Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati.

ti il 30 gennaio 1985, per essere approvato in sede deliberante il 18 luglio 1985: complessivamente quattordici mesi e mezzo. Il testo presentato dal Governo è stato non perifericamente ritoccato, sia in positivo che in negativo. Per quello che riguarda il Senato, la 7<sup>a</sup> Commissione ha ascoltato la relazione del senatore Ferrara Salute il 1° ottobre 1985. Si osservi come il disegno di legge n. 1458 (già n. 1107 della Camera dei deputati) era stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante dalla Presidenza del Senato. Oggi è il 15 gennaio 1986. Abbiamo avuto bisogno di tre mesi e mezzo: ma per fare cosa? Il periodo sarebbe stato forse ancora più ristretto, qualora non vi fosse stato l'ostacolo frapposto dai pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> Commissione; ma il testo resta ora integralmente quello trasmessoci dalla Camera dei deputati. Dunque, a quale scopo sono stati spesi tre mesi e mezzo di lavoro?

Tutti abbiamo riconosciuto l'urgenza con cui avrebbero dovuto essere ridefinite le norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università, sia in rapporto alle 40.000 unità di personale interessato, su un organico — si badi bene — di circa 54.000 unità, come è stato ricordato, sia in ordine alle insistenze delle confederazioni sindacali e della conferenza dei rettori, sia, ancora ed in primo luogo, in relazione a talune fondamentali esigenze dell'amministrazione e dell'organizzazione dell'università.

Pur nella portata innovativa, da taluni ravvisata nel provvedimento legislativo in esame, appaiono nella complessità della materia trattata incoerenze e smagliature rispetto alla legislazione vigente per il pubblico impiego, come aveva già avvertito il relatore (queste smagliature ed incoerenze restano, nonostante l'intervento del senatore Spittella) e, come è stato sottolineato in sede di Commissione dallo stesso presidente Valitutti, in merito al sesto comma dell'articolo 4, che introduce deroghe alle norme sancite nella legge n. 720 del 1984 sulla tesoreria unica. Ma non possono non essere considerate neppure le obiezioni avanzate, ancora una volta in quest'Aula, nei confronti degli articoli 15 e 29.

Può essere considerato il disegno di legge n. 1458 rispondente a una struttura universitaria flessibile, in movimento, rispetto alla sperimentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382?

Ci sia consentito di dubitarne.

Non vi è per caso da considerare seriamente, tra l'altro, una redistribuzione, una migliore organizzazione del personale amministrativo nell'ambito delle nostre università?

Lo riteniamo auspicabile e necessario.

Sappiamo che la situazione non sopporta ulteriori attese di soluzioni che vengono ritenute da più parti necessarie e urgenti. Abbiamo ritenuto opportuno considerare i problemi che ingeneravano in noi gravi perplessità in ambito di comitato ristretto, ma abbiamo anche deciso di non opporci al varo di una legge che non condividiamo e che dovrà essere riconsiderata.

Non è certo esaltante esprimersi in questi termini alla nascita di una nuova legge di peso così rilevante, come l'attuale. Abbiamo sentito dire anche dal rappresentante del Governo che vi sono problemi che dovranno essere attentamente riesaminati, alla luce delle inadeguatezze che senza dubbio in un prosieguo di tempo emergeranno. Esprimiamo pertanto un voto di astensione.

PANIGAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIGAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è innegabile e mi pare, del resto, che sia già stato sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto, che questo provvedimento riveste importanza e urgenza non solo perchè interessa 40.000 unità di personale non docente, ma anche perchè si tratta di un testo di notevole, controversa complessità e di portata profondamente innovativa.

È superfluo ricordare che vi è viva attesa per la sorte di questo disegno di legge che, peraltro, come è già stato ricordato, è stato approvato dalla Camera, anche perchè vi è stata una durissima presa di posizione da

parte dei sindacati confederali e da parte della conferenza dei rettori.

Anche noi socialisti siamo consapevoli del fatto che vi sarebbe una serie di rilievi da proporre, rilievi evidenziati anche nel parere della Commissione affari costituzionali e negli interventi di alcuni colleghi. Peraltro il parere della Commissione affari costituzionali prevede addirittura la soppressione di alcuni articoli.

La federazione delle associazioni dei sindacati dei funzionari direttivi dello Stato ne chiede addirittura la soppressione, come ha ricordato il presidente Valitutti; questo organismo sottolinea infatti la necessità di sottoporre all'approvazione del provvedimento in quanto ritiene che tale materia vada regolata con criteri univoci per tutte le amministrazioni dello Stato.

Del resto, il provvedimento — non dimentichiamolo — prende in considerazione non solo il personale tecnico e amministrativo delle università — ecco perchè riteniamo che giustamente il presidente Valitutti abbia evidenziato questo aspetto — ma anche il personale del pubblico impiego, dato che si introducono ampie deroghe alle norme sulla dirigenza statale e sulla tesoreria unica, aspetto, quest'ultimo, che è stato trascurato nel dibattito.

Nonostante le tensioni legittime fra i destinatari di queste norme, riteniamo che sia necessario, con obiettività e con realismo, come diceva il relatore, che si giunga ad una rapida approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame, anche perchè la situazione del personale universitario non docente è gravissima e minaccia di degenerare ulteriormente.

Gli interessi oggettivi e reali degli atenei italiani chiedono che il provvedimento, ancorchè discutibile, ancorchè imperfetto, sia approvato e vi sono motivazioni validissime che fanno da supporto a questa indifferibile esigenza.

A questo proposito voglio citare brevemente l'accorata protesta espressa dal documento redatto dalla Conferenza dei rettori che ha successivamente trovato eco e puntuale conferma nelle varie deliberazioni dei senati

accademici, che erano stati anch'essi convocati per discutere questo problema.

A giudizio unanime dei supremi organi accademici dei vari atenei italiani, la situazione attuale, per quanto riguarda il personale non docente, è tale da generare la più completa disfunzione amministrativa, nonchè in alcuni casi e per alcuni settori la quasi paralisi.

Onorevoli colleghi, a ciò si aggiunge da parte delle università l'esigenza sempre più frequente di ricorrere a prestazioni di servizi esterni con il conseguente aggravio di spese riducendosi ormai a presentare bilanci di gestione tecnica che non lasciano — quel che è più grave — alcuno spazio alla promozione ed alla innovazione scientifica e didattica, che sono gli aspetti più importanti della questione.

Non dobbiamo dimenticare le intollerabili riduzioni del personale tecnico a causa degli esodi seguiti ai pensionamenti e alle dimissioni.

Il presidente Valitutti — e io l'ho ascoltato molto volentieri perchè è un grande maestro — ha introdotto il discorso della mobilità del personale, ma io non credo che in questo particolare settore ciò sia possibile, perchè il personale non esiste in quanto vi sono degli organici carenti.

Dobbiamo inoltre tener conto dell'aumento, della complessità e della mole del lavoro connesso all'attuazione della sperimentazione che — non dobbiamo dimenticarlo — è in atto nelle università italiane.

Mi avvio rapidamente alla conclusione del mio intervento. Nella sua replica il rappresentante del Governo affermava che il disegno di legge n. 1458 non è il miglior documento possibile, ma che è certamente un passo avanti. Concordiamo con lui, perchè ciò potrà aprire uno spiraglio di luce e fornire anche — lo dico con una frase che ci è cara — una boccata di ossigeno alle nostre università, perchè ne hanno veramente bisogno.

Sono queste le ragioni per le quali il mio partito voterà a favore del provvedimento oggi al nostro esame. *(Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione a approvazione del disegno di legge:**

**«Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico» (1455), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico», d'iniziativa dei senatori Saporito, Schietroma, Valitutti, De Cataldo, Berlinguer e Gozzin.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, questo disegno di legge, reca la firma anche del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione permanente, il quale ha come regola quella di non apporre la propria firma sui disegni di legge che dovranno poi essere sottoposti ai sensi del nostro Regolamento, all'esame della Commissione da lui presieduta, ma in questo caso ha ritenuto di fare un'eccezione. Infatti, sono convinto che il provvedimento al nostro esame risolva un piccolo problema di giustizia.

Esso reca la firma anche di esponenti di partiti che non fanno parte della maggioranza, e la presenza tra i firmatari del disegno di legge di autorevoli rappresentanti di Gruppi di opposizione è la testimonianza che si tratta di un disegno di legge che vuol porre riparo ad una ingiustizia.

Qual è il caso di giustizia che il disegno di legge in discussione intende risolvere? La norma di cui si propone la modifica prevede l'inserimento nei ruoli di insegnanti che abbiano prestato due anni di servizio nelle scuole statali, purchè in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento per il quale

richiedono l'inserimento nei ruoli. Quale caso è nato nella varietà della casistica scolastica italiana? Ci sono insegnanti che avevano prestato quei due anni di servizio che la norma prescrive nell'insegnamento della religione, anche se muniti del titolo di abilitazione per il quale avevano chiesto l'inserimento nei ruoli, e non pochi provveditori agli studi applicando la norma contenuta nell'articolo 38 avevano accolto la domanda di questi insegnanti, riconoscendo l'insegnamento della religione rispondente ai criteri della norma purchè in presenza del requisito fondamentale dell'abilitazione all'insegnamento non della religione, ma di altre materie per le quali gli interessati avevano chiesto l'inserimento nei ruoli.

Il Ministero della pubblica istruzione ha però ritenuto che questo inquadramento presentasse degli aspetti non legittimi ed ha proposto un quesito al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha fatto un'osservazione sottile, non priva di fondamento giuridico: a suo parere non si può considerare il servizio prestato come insegnante di religione un servizio non di ruolo perchè un determinato servizio si può considerare come servizio non di ruolo solo se esiste il ruolo: si considera l'insegnamento di matematica servizio non di ruolo in quanto c'è il ruolo dei professori di matematica. Non essendoci il ruolo dei professori di religione, se la legge non lo dice esplicitamente, quel servizio non può essere considerato non di ruolo. Il Consiglio di Stato concludeva quindi la risposta al parere richiesto da parte del Ministero della pubblica istruzione dicendo che a meno che il legislatore non precisi che si può prendere in considerazione anche quel servizio, non si può legittimamente concedere l'inserimento nei ruoli agli ex insegnanti di religione pur essendoci il requisito della abilitazione.

Ai sottoscrittori di questo disegno di legge è parso giusto concedere questo riconoscimento ai non più di cento insegnanti interessati.

Il caso vuole che la discussione di questo disegno di legge si inserisca in una vicenda storico-politica in cui è al centro l'insegnamento di religione nelle nostre scuole. Credo, signor Presidente, di non essere sospettabile

sotto nessun aspetto in riferimento a tale questione. Pertanto, dichiaro, senza reticenze e senza esitazione, che sarei molto lieto se l'Assemblea questa sera approvasse questo provvedimento e preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**MEZZAPESA, relatore.** Signor Presidente, devo ringraziare innanzitutto il Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Valitutti, per aver illustrato quella che è la sostanza di questo problema. Come codicillo alla mia relazione scritta, desidero aggiungere che con questo provvedimento, che raccomando all'approvazione dell'Assemblea, saniamo una situazione di iniquità creatasi nei confronti di un gruppo di ex docenti di religione. Non posso non rammaricarmi del fatto che si della ricorrere ad interventi legislativi per poter sanare determinate questioni che, almeno nell'intenzione del legislatore (diversi senatori di questa legislatura erano presenti in Commissione quando venne varata la legge n. 270) erano questioni piane. Non bisognerebbe ricorrere sempre a provvedimenti legislativi per risolvere queste situazioni; ma evidentemente nel nostro paese la strada della giustizia e dell'equità è ancora difficile e lastricata da molte difficoltà.

Credo di poter affermare, come ho fatto in Commissione, che anche per l'amministrazione scolastica non vi erano dubbi sulla necessità di estendere anche agli ex docenti di religione i benefici previsti dall'articolo 38 della legge n. 270. Infatti, le graduatorie di merito che vennero approvate nel luglio 1984 dall'amministrazione scolastica inserivano agli effetti della riserva anche coloro che avevano insegnato religione. Senonchè il 2 agosto del 1984 il Ministero fu costretto ad escludere dalla riserva dei posti gli incaricati, che non avevano usufruito di alcun beneficio previsto dagli articoli precedenti della legge n. 270, in base a quel parere, che ha ricordato il senatore Valitutti, espresso dal Consiglio di Stato. Il parere del Consiglio di Stato si basava sul fondamento che non è

previsto un ruolo di docenti di religione. A questa affermazione è stato obiettato, e io lo ripeto in questa occasione, che non vi è neppure un ruolo, per esempio, dei docenti di doposcuola o dei docenti dei corsi CRA-CIS; eppure il servizio prestato da quest'ultimi è stato considerato, e giustamente, ai fini della riserva prevista dall'articolo 38 della legge n. 270. Il Ministero della pubblica istruzione (ne devo dare atto al Ministro e ai suoi collaboratori), confortato anche dal consenso della pubblica opinione e di tutti i sindacati della scuola italiana, che hanno ravvisato una chiara discriminazione nei confronti degli ex docenti di religione, richiese un nuovo parere al Consiglio di Stato, il quale confermò la posizione precedente, però con alcune osservazioni che meritavano di essere prese in considerazione e che hanno poi costituito la base del disegno di legge di iniziativa parlamentare discusso ed approvato nella 7<sup>a</sup> Commissione permanente. Il testo del parere negativo è il seguente: «Pur avendo chiarito l'amministrazione che la questione precedentemente posta non si riferiva alla partecipazione ad un concorso per l'insegnamento della religione, è da rilevare che dalla formulazione del citato articolo 38 non è dato desumere elementi che autorizzino a ravvisare nel servizio dei docenti di religione la sussistenza del requisito dell'insegnamento di ruolo, non potendo per i predetti docenti valere la definizione di insegnanti non di ruolo come distinzione da una corrispondente categoria di personale di ruolo». Ho già espresso i motivi per cui questo giudizio non poteva e non può essere accettato dal Parlamento. Continua il parere del Consiglio di Stato: «devesi rilevare che la favorevole disposizione manifestata dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli ex insegnanti di religione può ben giustificare, con le ragioni equitative ripetutamente invocate, l'adozione di una apposita iniziativa legislativa».

Da qui è nata la proposta al nostro esame che la 7<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto giusto di approvare e che propone, tramite il relatore, all'approvazione dell'Assemblea.

Mi preme da ultimo ricordare, rifacendomi alla breve relazione scritta che ho presenta-

to, che anche in base alla vecchia legge n. 824 del 1930, che applicava il Concordato lateranense e che non è stata modificata dalla legge n. 270 del 1982, «gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante» e così via. Voglio anche ricordare che sempre, nel passato, questo incarico è stato riconosciuto come titolo valido per la riserva dei posti in tutti i precedenti concorsi, per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze nonché, per finire, per l'ammissione e partecipazione ai corsi abilitanti speciali del 1972 ed ordinari del 1975.

*Ad abundantiam* voglio ancora ricordare che la legge n. 312 del 1980, quella cioè che detta norma sull'assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, precisa che lo stato giuridico degli insegnanti di religione non ha modificato la loro qualità di docenti non di ruolo e pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Per queste ragioni, signor Presidente, colleghi, confermo quello che è stato il voto unanime — con qualche perplessità di natura tecnica da parte di un solo esponente della Commissione — con cui la Commissione pubblica istruzione del Senato ha approvato, in sede referente, questo provvedimento e prego l'Assemblea di confermare tale voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARAVALLE**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

*Articolo unico.*

«Il primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è interpretato nel senso che nella dizione «servizio di insegnamento non di ruolo» sono compresi tutti i

servizi effettivi comunque prestati, ivi compreso il servizio di insegnamento di religione, antecedentemente al 10 settembre 1981».

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

**ULIANICH.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ULIANICH.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il problema riguarda, al di là dell'interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, lo *status* dell'insegnante di religione. Meglio sarebbe aggiungere «cattolica» perchè in uno Stato non confessionale il termine religione non può in nessun caso equivalere a religione cattolica.

Nonostante un'inevitabile anomalia dell'insegnamento religioso — lo cito così come viene chiamato nell'articolo 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824 — in quanto esso non si conclude nè con voti nè con esami, è previsto nell'articolo 7 della citata legge che gli incaricati dell'insegnamento religioso abbiano gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Tuttavia, nonostante ancora un'altra anomalia — in quanto l'inserimento di tali docenti nella scuola non avviene sulla base di una graduatoria stilata dal Provveditorato agli studi (e dico questo senza voler per nulla attizzare l'atmosfera incandescente) per cui sarebbe stato opportuno che il Governo avesse richiesto la compilazione di graduatorie del personale ritenuto idoneo dall'Ordinario diocesano all'insegnamento della religione cattolica — la legge 11 luglio 1980, N. 312, al sesto comma dell'articolo 53, che riguarda il personale non di ruolo, recita nel modo seguente: «Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80 per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra». Non v'è dubbio alcuno, dunque, che gli

insegnanti di religione vadano considerati rientranti nella categoria del personale non di ruolo: in quanto tali, si dovrebbe pertanto applicare ad essi il disposto dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vale a dire il contenuto del disegno di legge in discussione.

Si potrebbe tuttavia opporre una difficoltà: l'inesistenza, cioè, non casuale ma istituzionale di posti di ruolo per la disciplina insegnata. Non vi è dubbio peraltro che ai docenti di religione non possa essere negato lo *status* di insegnanti non di ruolo e che, non essendo collegato, nella legge n. 270 del 1982, il servizio effettivamente prestato con la classe di concorso cui il candidato si presenta, lo stesso diritto debba essere riconosciuto anche ai docenti di religione.

Per questi motivi, relativi allo *status* dei docenti di religione, il nostro Gruppo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

SPITELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPITELLA. Dichiaro, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che ritiene che questo provvedimento abbia essenzialmente un carattere di equità rispetto ad un insieme di norme riferite a personale che si trovava in condizioni analoghe. Il riconoscimento del titolo anche per questi insegnanti ad usufruire della riserva nell'ambito del primo concorso ci sembra sommamente giusto ed opportuno e per questo siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

#### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, in data 30 dicembre 1985, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto

1982, n. 531, il piano decennale di investimenti autostradali dell'ANAS, integrato dalla delibera del CIPE (n. 31).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto documento è stato deferito alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 aprile 1986.

#### **Interpellanze, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

MARGHERI, FERRARA Maurizio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerato:

che con l'acquisizione del controllo della Rizzoli da parte della società Gemina il gruppo FIAT ha oggi partecipazioni molto consistenti nella proprietà di numerosi quotidiani e con ciò configura, a giudizio degli interpellanti, una violazione dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, o per lo meno una interpretazione della stessa norma che contraddice la volontà esplicita del legislatore;

che in tale situazione, sulla quale ci sarà presto anche un opportuno pronunziamento della magistratura, è necessario conoscere il giudizio del Governo tanto sullo svolgimento della vicenda quanto sul modo in cui ha funzionato l'istituto del garante,

gli interpellanti chiedono:

1) se il Governo ritenga compatibile con le attuali disposizioni di legge il carattere oligopolistico della presenza del gruppo FIAT nell'assetto proprietario della stampa quotidiana;

2) se comunque il Governo non ritenga necessaria una più chiara regolamentazione di tutta la materia, ivi inclusa la questione della natura giuridica e delle funzioni dell'istituto del garante.

(2-00397)

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

PINGITORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che nel 1976 è stato aperto al traffico l'aeroporto di Lamezia Terme;

che tale infrastruttura rappresentava e rappresenta tuttora un elemento importante e decisivo per superare l'isolamento della regione Calabria e favorirne lo sviluppo;

che le esperienze maturate fino ad ora confermano queste premesse;

che è opportuno operare nella direzione di migliorare tutti i servizi aeroportuali per raggiungere gli obiettivi sopra citati;

che la regione Calabria si è impegnata a costituire la SAC (Società aeroporti calabresi);

che l'aeroporto di Lamezia è nel triangolo del Tirreno, compreso tra Sardegna, Sicilia e Napoli, oggetto di una proposta di risoluzione del Parlamento europeo per la sicurezza della navigazione aerea, approvata all'unanimità;

che il Mar Tirreno è spesso teatro di esercitazioni militari con decollo e atterraggio da portaerei, per cui nello spazio aereo di Lamezia sono presenti aerei civili e militari;

che i servizi aeroportuali, torre di controllo, meteo, vigili del fuoco, ufficio controllo traffico Consaer, finanza, svolgono già l'orario M24,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero dei trasporti intende intervenire per:

dotare lo scalo aeroportuale di Lamezia di tutta la strumentazione necessaria per l'assistenza al volo (radar primario dotato di un sistema radar secondario di tecnologia avanzata), il che consentirebbe una migliore gestione dello spazio aereo semplificando le rotte e riducendo i tempi di percorrenza e i costi di carburante;

autorizzare scali tecnici alle compagnie aeree internazionali per i traffici diretti in Africa e nel Medio Oriente;

aprire lo scalo di Lamezia M24;

realizzare con maggiore e più affidabile coordinamento con l'aeroporto di Vibo (specialmente installando un telefono diretto Vibo-Lamezia) per via del traffico che su tale aeroporto si svolge sotto la diretta responsabilità della torre di controllo di Lamezia;

esercitare con maggiore efficacia il suo potere di controllo, sorveglianza e decisione al fine di rimuovere i problemi che angustiano la buona gestione dello scalo aereo di Lamezia;

esercitare tutto il suo potere sul Consaer per l'espletamento dei concorsi per il personale ancora necessario;

adeguare all'orario h 24 i servizi esistenti (rifornimento carburante, polizia di frontiera, dogana);

autorizzare il rifornimento di benzina «cento elle»;

completare l'acquedotto per la fornitura dell'acqua potabile e assicurarne il buon funzionamento;

installare cassette postali;

completare e revisionare la recinzione e garantire la migliore manutenzione di tutto lo spazio pertinente l'aeroporto;

organizzare collegamenti urbani con Lamezia e lo scalo ferroviario da e per l'aeroporto;

aumentare il numero e la distribuzione dei voli;

modificare gli orari dei voli;

organizzare il collegamento con altri voli nazionali e internazionali.

(3-01168)

BOLDRINI, MILANI Eliseo, MARGHERI, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che con apposita legge dello Stato è stata finanziata per lire 300 miliardi una *joint venture* fra la società italiana Agusta del Gruppo EFIM e la società inglese Westland per la progettazione e produzione nella versione militare dell'elicottero EH-101, del

quale si prevedeva anche una versione civile (che peraltro sarebbe già operativa);

che tale decisione di investimento fu motivata con la necessità di garantire l'autonomia tecnologica e commerciale delle imprese italiane nella partecipazione ai programmi di ammodernamento delle forze armate italiane in un mercato largamente dominato da grandi imprese USA fra le quali la Sikorsky;

che l'iniziativa, approvata dopo ampio dibattito parlamentare, suscitò in Europa interesse e potrebbe ancora costituire il primo nucleo di più rilevanti collaborazioni a livello comunitario;

che proprio la Sikorsky, appoggiata dal più importante gruppo italiano, la FIAT, intende ora acquisire il controllo della Westland, contrapponendosi ad un consorzio europeo al quale partecipa la società Agusta, gli interroganti chiedono di sapere:

quale è il giudizio del Governo nella vicenda;

quali garanzie sono state ricercate di fronte all'intrico di interessi derivante dalla vendita della Westland;

se appaiono tuttora valide le motivazioni della legge n. 456 del 1984 di fronte a simile deciso attacco alle prospettive di accordi comunitari;

quali criteri si possono dedurre dalla vicenda in merito alla concessione di commesse per le produzioni militari e all'applicazione della recente legge aeronautica.

(3-01169)

#### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — (Già 3-01055).

(4-02492)

PINGITORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che Lamezia Terme (Catanzaro), città di 65.000 abitanti, è stata dotata circa trenta anni addietro di un istituto tecnico per geometri;

che all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 l'edificio nel quale era allocato l'istituto è stato dichiarato inagibile;

che dalla metà del mese di novembre molte classi dell'istituto sono state allocate in locali di fortuna e sparsi su tutto il territorio della città;

che per tutte le seconde classi non sono stati reperiti locali idonei sicchè gli allievi non frequentano le lezioni;

che tale gravissimo stato di cose pregiudica il regolare svolgimento dell'anno scolastico solo a considerare la disarticolazione delle varie classi, il cambio dei professori durante l'orario di insegnamento, nonchè il gravissimo pregiudizio per tutti i ragazzi del secondo corso;

che questi ultimi sono costretti a inevitabili distrazioni ed inutili perdite di tempo che li espongono anche ai rischi di una città disgregata, infestata dalla criminalità comune e mafiosa e dove è diffuso e fiorente il commercio della droga;

che i genitori si sono costituiti in comitato sin dal 15 novembre 1985 e hanno ripetutamente ma finora inutilmente interessato del gravissimo problema le autorità competenti: comune, provincia, prefettura, provveditorato;

che per un intervento nel breve periodo esistono a Lamezia edifici di scuole medie secondarie che potrebbero ospitare gran parte delle classi dell'istituto tecnico per geometri (magistrale, ginnasio), nonchè edifici privati inutilizzati (ex Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania);

che urge comunque un intervento per trovare provvisoriamente una valida soluzione che consenta il raggruppamento delle classi e quindi un regolare svolgimento e completamento dell'anno scolastico in corso;

che è necessario e inderogabile nel frattempo impostare e accelerare le pratiche per realizzare il nuovo edificio per l'istituto tecnico per geometri, utilizzando le nuove recentissime norme legislative per l'edilizia scolastica, la cui documentazione giace da tempo, inspiegabilmente ferma, alla provincia,

l'interrogante chiede di sapere se è a conoscenza di questa gravissima situazione e se non ritiene urgente un suo autorevole e decisivo intervento per avviare a soluzione il problema.

(4-02493)

COLELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali:

è stato vietato al custode delle Fosse ardeatine di accompagnare alle tombe i familiari dei defunti anche se trattasi di persone in tarda età che vanno a visitare i figli o i mariti persi in quella tremenda occasione;

si vorrebbe impedire ai familiari di portare i fiori alle tombe in considerazione che trattasi di mausoleo militare, il che è del tutto opinabile in quanto la maggioranza dei martiri è costituito da civili;

da più di un anno un bagno è occluso e due pulsanti sono rotti e nonostante le continue richieste ancora non si provvede;

la dimora del custode, come verificato dallo stesso interrogante, è lasciata nel più completo abbandono con persiane rotte e l'umidità che aumenta sempre di più, per cui la dimora stessa non è più abitabile e potrebbe indurre il custode a trovare altra occupazione.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se non sia il caso di sostituire il responsabile al Ministero del particolare servizio che, oltre a dare disposizioni così scriteriate e prive di alcuna considerazione di carattere umanitario, dimostra una riprovevole mancanza assoluta di ogni sensibilità e per il posto e per i defunti che con il loro sacrificio hanno onorato la patria.

(4-02494)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che non è mai stata pubblicata la graduatoria relativa all'esito del concorso per esami a guide turistiche per Napoli e provincia indetto per la copertura dei posti vacanti con bando del 14 febbraio 1977 dalla prefettura di Napoli e, in caso affermativo, per conoscerne i motivi.

(4-02495)

SALVATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nel comune di Pimonte si stanno da qualche tempo intensificando furti di bestiame;

che questi furti provocano gravi danni all'economia di questa realtà prevalentemente agricola e generano tensioni e preoccupazioni nella opinione pubblica;

che dopo le numerose denunce presentate dai cittadini che hanno subito i furti non c'è stato alcun intensificarsi dell'azione della locale stazione dei carabinieri;

che questo genera sfiducia nell'azione delle istituzioni,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire.

(4-02496)

PAGANI Maurizio, SCLAVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — In ordine alla gestione dei fondi stanziati per la fame nel mondo dalla legge n. 73 del 1985 e destinati alla fornitura di riso, preso atto che il FAI ha adottato per gare di fornitura criteri che consentono ai concorrenti di fornire prodotti non necessariamente provenienti da coltivazioni italiane e di acquistare il prodotto con consegna allo Stato estero, il che comporta la rinuncia alla possibilità della «restituzione automatica» riconosciuta dalla CEE a favore delle operazioni in conto aiuti alimentari ai paesi bisognosi;

considerato che l'andamento particolarmente favorevole del raccolto 1985 ha comportato una eccedenza di prodotto italiano valutabile in 270-280.000 tonnellate, da collocarsi necessariamente sul mercato di paesi terzi esterni alla CEE;

avuta notizia che a seguito dell'esperimento delle gare i consorzi commerciali aggiudicatari hanno effettuato ingenti acquisti di riso in Oriente, imbarcati su quattro navi di cui una già scaricata nel porto di Ravenna, una in fase di disinfestazione del prodotto da parassiti nel porto di Genova e due in viaggio per l'Italia,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali garanzie possono dare perchè le predette quantità di riso orientale — che, a termine di contratto e di regolamento CEE n. 802 del 1968, possano essere considerate «riso di origine italiana» — non siano destinate a coprire le forniture dell'Italia ai paesi bisognosi in base alla legge n. 73 del 1985, nell'ambito del contratto concluso dal FAI con gli aggiudicatari;

2) quali motivazioni, avuto riguardo al deficit agro-alimentare italiano, hanno consigliato di rinunciare all'utilizzo o comunque di imporre condizioni contrattuali incompa-

tibili con l'utilizzo delle speciali restituzioni comunitarie;

3) come intendono provvedere alla collocazione sui mercati terzi dell'eccedenza di riso del 1985, avendo rinunciato alla restituzione automatica per aiuti ai paesi bisognosi, e, in via subordinata, alla crisi che si verificherà nel settore in Italia;

4) quale rimedio intendono porre al danno conseguente alla fornitura come «riso di origine italiana» di prodotto di qualità più scadente e ad alta percentuale di rottura, che lo stesso bando di concorso ammette nella misura del 15 per cento.

(4-02497)

PALUMBO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la Comunità economica europea è in grado di offrire i seguenti strumenti finanziari di cofinanziamento del progetto per la costruzione dell'eventuale collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente: fondi della Banca europea degli investimenti; fondi delle risorse del nuovo strumento comunitario; sovvenzioni del Fondo europeo di sviluppo regionale;

che tuttavia la Commissione non ha potuto prendere in esame l'opportunità di un finanziamento comunitario in mancanza di apposita domanda da parte del Governo italiano,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il suo pensiero in ordine alla opportunità di attivare tempestivamente la relativa istruttoria per l'eventualità che gli studi in corso sulla fattibilità e sulla tipologia dell'opera si concludano positivamente e siano come tali valutati dal Parlamento e dal Governo.

(4-02498)

PALUMBO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che nel corso dell'audizione del 27 novembre 1985 dinanzi alla Commissione trasporti della Camera il Ministro in indirizzo ha confermato la volontà di sopprimere le linee a scarso traffico, ricomprendendo tra queste anche la tratta 185, Valsavoia-Caltagirone-Gela;

che in particolare la tratta Caltagirone-Gela dopo più di 25 anni dall'inizio dei lavori è entrata in funzione;

che il notevole impegno finanziario profuso dallo Stato per il completamento della tratta verrebbe vanificato dalla paventata soppressione;

che tala linea ferroviaria congiunge due importanti poli industriali siciliani, quelli di Catania e di Gela, e che inoltre il FIO ha di recente assegnato all'area di sviluppo industriale di Caltagirone un finanziamento di 20 miliardi, che risulterebbe vanificato dalla soppressione della tratta;

che il consiglio comunale di Caltagirone nella seduta del 30 novembre 1985 ha espresso profonda preoccupazione per i gravi danni che tale scelta comporta per l'economia della zona,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno rimeditare e correggere la predetta decisione.

(4-02499)

ALIVERTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza delle agitazioni sindacali articolate, promosse dal mese di dicembre ultimo scorso da un sindacato (FILPT-CGIL), che hanno provocato un certo disagio nel servizio postale della città di Como e soprattutto arrecato turbativa nell'ambito di tutta la categoria.

Poichè le motivazioni addotte appaiono pretestuose essendo riferite a un limitato movimento del personale (3 distacchi su circa 1.000 dipendenti) e poichè si ha l'impressione, in base a volantini distribuiti, che si tratti di disegni volti a gettare discredito sulla dirigenza provinciale, l'interrogante chiede altresì di sapere:

1) se con le azioni di sciopero articolato e senza limitazioni di tempo non si configuri la violazione del codice di autoregolamentazione sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali;

2) se un sindacato quale quello della FILPT-CGIL, che rappresenta non più del 10 per cento degli aderenti alle organizzazioni sindacali provinciali, ancorchè concentrato in un servizio (quello in ferrovia), possa com-

promettere e turbare un servizio pubblico quale quello postale;

3) se non ritenga incompatibile con l'azione sindacale la diffusione di volantini firmati da Nucleo leninista poste-ferrovia, ove tra l'altro si afferma che il proprio compito è «una salda opposizione di classe al sindacato dell'aziendalismo, del parlamentarismo, del parassitismo sociale».

(4-02500)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in un servizio-inchiesta sulle servitù militari in Sardegna pubblicato a pagina 3 sul quotidiano «L'Unione sarda» in data 12 gennaio 1986 sono riportate notizie riguardanti i territori «occupati» e l'incremento delle «occupazioni» militari;

che dette notizie non possono non suscitare preoccupazione e sconcerto, anche alla luce degli ultimi avvenimenti mediterranei, e dimostrano — se ve ne fosse ancora bisogno — che anche questo Governo, così come gli altri che lo hanno preceduto, agevola, anziché impedire, il verificarsi di condizioni tali da consentire alla Sardegna di raggiungere tutti i primati negativi compreso quello dell'aumento del peso delle servitù militari; considerato:

che più volte è stato denunciato il danno derivante alla Sardegna dalla notevole presenza delle servitù militari e che i Governi nazionali non hanno mai dato spiegazioni esaurienti sul sacrificio imposto all'Isola se non con richiami generici alla «difesa strategica nazionale»;

che non è più tollerabile l'insufficienza delle informazioni provenienti da fonti ufficiali nè tollerabile è il senso di fastidio che si avverte in dette fonti quando non possono sottrarsi al dare risposte,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponde a verità che il peso delle servitù militari in Sardegna è aumentato da 6.000 a 11.000 ettari e quali territori sono interessati;

quali sono i territori «occupati» dagli USA, dalla NATO e dalla difesa nazionale;

al servizio di chi sono posti i territori costituenti «occupazione militare» a nuovo;

se le nuove «occupazioni» sono state discusse, e in quale data, in sede di Comitato per le servitù militari e quale parere è stato espresso dalla regione autonoma della Sardegna;

se risponde a verità che nel prossimo mese di aprile la sesta flotta USA utilizzerebbe per proprie esercitazioni il poligono di Capo Teulada e chi avrebbe autorizzato il predetto utilizzo;

se risponde a verità che nel 1984 è stato aperto «mercato» di armi nel centro interforze del Salto di Quirra e se risulta al Governo che fra altri erano presenti tecnici militari dell'Iraq e della Libia;

se il Governo ha attentamente valutato lo «stato d'inferiorità» economica nel quale pone la Sardegna con la pesantezza delle servitù militari e quali rischi detta pesantezza determina per le popolazioni;

se il Governo ha piena consapevolezza di quanto avviene in Sardegna o se — ma sarebbe cosa alquanto disdicevole — le iniziative «militari» nell'Isola vengono assunte, con autonome decisioni, dal Ministro della difesa;

quali sono gli intendimenti del Governo per la riduzione quantitativa e qualitativa delle servitù militari, riduzioni sempre annunciate con impegni in tal senso mai onorati.

(4-02501)

RIGGJO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che i comuni di Caltagirone, Gela, Grammichele, Licodia, Massarone, Militello in Val di Catania, Mineo, Niscemi, Palagonia, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini in Sicilia hanno espresso viva preoccupazione per la preannunciata volontà di procedere alla soppressione della linea ferrata Valsavoia-Caltagirone-Gela;

che la soppressione di detta linea compromette seriamente lo sviluppo socioeconomico di una laboriosa zona della Sicilia con grave pregiudizio per le popolazioni interessate,

l'interrogante chiede di conoscere quali sono stati i motivi ispiratori della proposta soppressione e se prima di procedere non

ritenga di dovere consultare gli amministratori degli enti locali e in particolare non ritenga di sospendere ogni iniziativa fino a quando la regione siciliana non avrà approvato il piano regionale dei trasporti.

(4-02502)

PETRARA, DI CORATO, CONSOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che, nei giorni scorsi, la presidenza dell'EFIM ha formalizzato la propria volontà di privatizzare le aziende del gruppo OTB, tutte site a Bari, e precisamente di cedere le aziende della OTB Partecipazioni con le OTB Condizionamento al gruppo industriale Ercole Marelli, la SGT e la Fonderia Breda alla azienda bresciana Ideal Clima;

che l'operazione appare estremamente grave in quanto, mentre non si rendono note ufficialmente le condizioni della cessione in rapporto agli elementi finanziari, economici ed occupazionali, e soprattutto in rapporto a reali piani di sviluppo, da notizie di stampa, apparse su «Il sole 24 Ore», mai smentite, si ricava che la cessione comporterebbe un onere a carico dell'EFIM derivante dalle perdite rilevate dai bilanci, e una rinuncia — sempre da parte dell'EFIM — dei crediti ceduti ai compratori come dote finanziaria;

che la decisione, ove confermata nei termini su esposti, contribuirebbe ad aggravare la già precaria situazione dell'apparato industriale barese, dopo le nefaste scelte di disinvestimento operate dai grandi gruppi industriali, con la chiusura a Trigiano dello stabilimento Superga da parte di Pirelli, i licenziamenti presso la OM da parte della FIAT, lo smantellamento giorno dopo giorno dell'intera realtà produttiva dell'area industriale barese;

che le Partecipazioni statali tendono ad adeguarsi alle logiche ed alle politiche sbagliate delle imprese private, anzichè puntare a processi di riqualificazione strategica del proprio ruolo, allo scopo di rispondere adeguatamente alle sfide dell'innovazione, creare occupazione, allargare e irrobustire un apparato produttivo continuamente indebolito dalle scelte miopi di breve respiro del padronato italiano;

che, nonostante siano stati utilizzati fondi di dotazione forniti dalla comunità nazio-

nale, non risulta che siano state interpellate e informate le istituzioni regionali e locali, presidi legittimi di tutela degli interessi pubblici e dei livelli produttivi ed occupazionali delle proprie realtà industriali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le valutazioni del Ministro in ordine agli orientamenti maturati dall'EFIM di privatizzare le aziende del gruppo OTB anche alla luce delle vantaggiose ipotesi di cessione in favore dei privati circolate sulla stampa;

le garanzie reali di mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali offerte dalla scelta di privatizzazione delle aziende del gruppo OTB;

se non si ritiene urgente avviare un proficuo confronto con le istituzioni regionali e locali e le forze sociali sul ruolo che possono svolgere le Partecipazioni statali in Puglia, e in modo specifico nella provincia di Bari.

(4-02503)

#### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3-01168, del senatore Pingitore, sulla situazione attuale dell'aeroporto di Lamezia Terme.

#### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 gennaio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 gennaio alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n.

667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione (1623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (1628).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).

4. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (1630).

5. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti con le comunità europee (1631).

6. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici (1632).

II. Esame di questioni procedurali, ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

MILANI Eliseo ed altri. — Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia (155).

III. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei gene-

ri di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri; Patria ed altri; Patria ed altri; Amadei e Fiandrotti; Piro ed altri*) (1466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SANTALCO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (228).

IV. votazione finale dei disegni di legge:

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (1485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FIANDROTTI e DIGLIO; CRISTOFORI ed altri; FERRARI Giorgio ed altri. — Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione del disegno di legge:

Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (1459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,20).